

Focus sulla legislazione in materia di sostanze stupefacenti in alcuni Paesi UE

Sommario

Profilo del paese - Italia 1

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Procedura e prassi giudiziaria; Prevenzione, cura e trattamento; Contenimento del danno; Precursori; Riciclaggio di denaro e confisca; Nuovi sviluppi.

Profilo del paese - Austria

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Procedura e prassi giudiziaria; Prevenzione, cura e trattamento; Contenimento del danno; Precursori; Riciclaggio di denaro e confisca; Nuovi sviluppi.

Profilo del Paese - Spagna

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Procedura e prassi giudiziaria; Prevenzione, cura e trattamento; Precursori; Riciclaggio di denaro e confisca.

Profilo del Paese - Belgio

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Procedura e prassi giudiziaria; Prevenzione, cura e trattamento; Precursori; Riciclaggio di denaro e confisca.

Profilo del Paese - Bulgaria

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Prevenzione, cura e trattamento; Precursori; Riciclaggio di denaro e confisca.

Profilo del Paese - Croazia

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Procedura e prassi giudiziaria; Prevenzione, cura e trattamento; Precursori; Riciclaggio di denaro e confisca.

Profilo del Paese - Francia

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Prevenzione, cura e trattamento; Precursori; L'esperienza delle stanze di consumo a basso rischio ("salles de consommation à moindre risque - SCMR-").

Profilo del Paese - Germania

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Procedura e prassi giudiziaria; Prevenzione, cura e trattamento; Precursori.

Profilo del Paese - Polonia

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Prevenzione, cura e trattamento; Precursori.

Profilo del Paese - Danimarca

Sviluppo della legislazione; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Procedura e prassi giudiziaria; Prevenzione, cura e trattamento; Precursori; Nuovi sviluppi.

Profilo del Paese – Paesi Bassi

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Procedura e prassi giudiziaria; Prevenzione, cura e trattamento; Riciclaggio di denaro e confisca; Sperimentazione sulla cannabis.

Profilo del Paese - Malta

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Prevenzione, cura e trattamento; Precursori.

Profilo del Paese - Ungheria

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Prevenzione, cura e trattamento; Precursori.

Profilo del Paese - Norvegia

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Procedura e prassi giudiziaria; Prevenzione, cura e trattamento; Contenimento del danno; Precursori; Riciclaggio di denaro e confisca.

Profilo del Paese - Svezia

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Procedura e prassi giudiziaria; Prevenzione, cura e trattamento; Contenimento del danno; Precursori.

Profilo del Paese – Regno Unito

Sviluppo della legislazione; Sostanze controllate; Consumo e possesso di droghe; Traffico e crimini legati alla droga; Prevenzione, cura e trattamento.

Profilo del Paese – Italia

Sviluppo della legislazione

Storicamente, la normativa italiana in materia di stupefacenti si è sempre basata sul principio della non criminalizzazione del consumo di stupefacenti.

La legge n. 685/1975 confermava questo principio ma affermava l'illegittimità del possesso di una droga controllata. La riforma della legislazione in materia di stupefacenti si basava sul duplice assunto che da un lato il consumatore di droghe si trovava in una condizione di disadattamento sociale e necessitava di aiuto, dall'altro che l'utilizzo stesso di droghe rappresentava un problema sociale.

Le innovazioni introdotte dalla l. n.685/1975 riguardavano sia il trattamento penale sia il tema della prevenzione. Per quanto riguarda il primo profilo la legge prevedeva la non punibilità dell'acquisto e della detenzione di droga per uso personale non terapeutico, sempre che la condotta avesse ad oggetto una modica quantità di sostanza. In secondo luogo, la nuova legge prevedeva forme dettagliate di intervento nell'ambito della prevenzione, del trattamento e del reinserimento sociale del tossicodipendente, il quale, ricorrendo determinati presupposti, poteva essere sottoposto ad un trattamento sanitario-assistenziale obbligatorio.

La novella di cui sopra, si caratterizzava poi per una più articolata tipizzazione delle condotte penalmente sanzionate, per un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio, nonché per una diversificazione della scelta repressiva a seconda dei differenti gruppi di sostanze stupefacenti - individuati con il sistema tabellare – e a seconda che esse si riferissero o meno a modiche quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope. Sul piano pratico, la disciplina introdotta dalla l. n. 685/1975 produsse risultati molto inferiori alle aspettative e, per certi aspetti, favorì l'incremento del traffico illecito e del consumo di sostanze stupefacenti e provocò forti divergenze nell'applicazione della legge.

Dopo anni viene approvata la legge di riforma 26 giugno 1990 n. 162 che accolse le istanze formulate dai sostenitori dell'illiceità e si distinse quindi per una netta inversione di rotta rispetto al passato, in quanto l'uso voluttuario veniva considerato giuridicamente illecito.

Tale uso, infatti, era espressamente vietato dall'art. 72, comma primo, l.n. 162/1990; disposizione che nel vietare l'uso personale della droga, consentiva unicamente l'uso di preparati a base stupefacente a fini terapeutici debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazioni alle condizioni patologiche dell'interessato. Nei confronti del consumatore, dunque, la violazione principale era rappresentata dall'importazione, acquisto o detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti e psicotrope per quantitativi non superiori alla dose media giornaliera. Il limite quantitativo della dose media giornaliera era determinato per ciascuna sostanza con il sistema tabellare ed il superamento di tale soglia quantitativa faceva ricadere il comportamento nel campo dell'illecito penale, indipendentemente dalla finalità di uso personale da parte del soggetto.

Per la violazione del divieto d'uso personale, la legge prevedeva un articolato sistema di misure sanzionatorie di tipo amministrativo, tra le quali vanno ricordate la sospensione della patente e del porto d'armi, l'obbligo di presentarsi agli uffici di pubblica sicurezza, l'obbligo di rientrare presso la propria dimora entro una certa ora e di frequentare certi locali, il sequestro del veicolo e, infine, l'affidamento al servizio sociale.

In attuazione della delega contenuta nell'art. 37 l.n. 162/1990 venne adottato con **d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 il Testo Unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope**, ciò al fine di dare una risposta organica al fenomeno droga. Il sistema delineato dal legislatore nel 1990 subì tuttavia una radicale modifica in seguito all'esito del referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, il cui esito fu reso esecutivo con il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

La riforma referendaria del 1993 ha abrogato l'art. 72 c.1 contenente il divieto dell'uso personale e di qualunque impiego non autorizzato di sostanza stupefacente, in particolare ha abolito il concetto giuridico di dose media giornaliera sia le sanzioni amministrative di competenza dell'autorità giudiziaria.

Sul piano penalistico, la normativa si era dunque attestata su una distinzione (apparentemente semplice) soggettivo-tipologica tra produttore e spacciatore da un lato e consumatore dall'altro, ponendo quale discriminante **la finalità soggettiva della detenzione**. Tuttavia tale criterio ha portato a una evidente incertezza di applicazione della disciplina sanzionatoria nei casi non caratterizzati obiettivamente dalla destinazione a terzi della sostanza.

Sul piano amministrativo, le sanzioni prefettizie si sono rivelate inidonee a contrastare le condotte recidivanti e più gravi, e non sono state in grado di funzionare come indiretta pressione psicologica nei confronti del trasgressore per indurlo a sottoporsi ad un programma terapeutico di riabilitazione e recupero.

L'impianto strutturale della normativa delineata dal T.U. ha subito una profonda modifica ad opera del **d.l. 30.12.2005 n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, convertito con modifiche nella legge n. 49/2006)**, nell'ambito del quale sono state recepite le indicazioni del disegno di legge governativo n. 2953, presentato al Senato in data 10 maggio 2004. La riforma appare espressione di un'opzione di più marcata contrarietà all'uso ed alla detenzione di sostanze stupefacenti. Tale opzione si evidenzia, anzitutto, nell'assimilazione ai fini sanzionatori tra "droghe pesanti" e "droghe leggere", ottenuta includendo tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope, che non trovano impiego terapeutico, in un'unica tabella, mentre in altra tabella sono stati raggruppati, in cinque differenti sezioni, i medicinali regolarmente registrati in Italia contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono diventare oggetto di abuso.

L'equiparazione di tutte le sostanze stupefacenti ha altresì comportato la modifica della pena edittale detentiva minima del reato di cui all'art. 73 c.1, passata da otto a sei anni; pena inferiore rispetto a quella prevista per le droghe pesanti ma ben più elevata rispetto a quella prevista per le droghe c.d. leggere (due anni).

Sostanze controllate

Le sostanze controllate in Italia sono classificate in sei elenchi allegati al Decreto 4 marzo 1992 e smi.

La Tabella n. I comprende oppiacei e derivati della cocaina;

Tabella II cannabis;

Tabella III barbiturici che creano dipendenza;

Tabella IV e sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori e le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali;

Tabella V è la tabella dei medicinali suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinari.

Le attività illecite relative agli stupefacenti sono punite diversamente a seconda dell'elenco di appartenenza della droga: gli elenchi II e IV sono puniti meno severamente rispetto agli elenchi I e III. I precursori sono disciplinati dal Decreto Legislativo 258 del 12 aprile 1996 che recepisce la Direttiva CEE 92/109.

L'ordinamento consente in ogni caso l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti, debitamente prescritti secondo le necessità di cura e in relazione alle condizioni patologiche di ciascun soggetto (art. 72).

Uso e possesso di droga

L'uso di droghe non è menzionato nella legge come reato penale. Tuttavia, il possesso di tutte le droghe è vietato e punibile con sanzioni amministrative in caso di uso personale e con pene detentive in caso di spaccio o traffico.

L'art. 75 stabilisce infatti che “Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario”.

Per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza si tiene conto delle talune circostanze, quali: a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale; b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto.

In tali ipotesi l'interessato è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

Traffico e criminalità connessa alla droga

L'art. 73 sanziona le seguenti condotte connesse alla droga: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercializzazione, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope. In queste ipotesi il reo è sanzionato con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 (tabella I e III stupefacenti).

Per quantitativi inferiori, ma superiori a quelli per uso personale, chiunque commette una delle condotte sopra elencate che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Aggravamenti delle pene sono previsti nel caso in cui il reato venga posto in essere in concorso tra tre o più persone.

Inoltre l'art. 74 sanziona con la reclusione non inferiore a venti anni l'ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti relativi a precursori o sostanze stupefacenti.

Prevenzione, cura e trattamento

Cresce il coinvolgimento del Serd e dei servizi socio-riabilitativi all'interno del sistema carcerario. Per i tossicodipendenti detenuti esiste la possibilità di iniziare o riprendere il trattamento e successivamente richiedere una misura alternativa alla pena detentiva per completare il trattamento in ambiente terapeutico. Il servizio di cura deve fornire al tribunale una dichiarazione che spieghi il trattamento proposto e la sua idoneità per il cliente e il tribunale deve essere convinto dell'impegno del cliente a intraprendere il programma di trattamento.

Sono disponibili misure alternative per tutti i trasgressori che soddisfano i criteri definiti dalla legge. Per i trasgressori che fanno uso di droghe, l'attenzione si concentra in particolare sulle misure di trattamento e riabilitazione che affrontano sia il comportamento criminale, cosa altrettanto importante, il comportamento di consumo di droga che potrebbe essere stato un fattore importante nell'offesa.

In particolare, è previsto, per i reati di cui all'art. 73 commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, che il giudice, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, possa applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Tali misure sono applicabili anche nell'ipotesi di reati diversi commessi, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione.

Precursori

Il d.lgs. 24 marzo 2001, n. 50 ha radicalmente modificato il regime governato dall'art. 70, dpr 309/90, basti pensare alla rubrica dell'articolo che da "Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope" è divenuta "Precursori di droghe".

Tale profonda trasformazione appare costituire una trasposizione ed un adattamento (seppure tardivo) del diritto interno, rispetto ai Regolamenti CE n. 273/2004, n. 11/2005, n. 1277/2005 e 297/2009, che costituiscono fonti normative di diritto internazionale comunitario; essi, infatti, vengono reiteratamente ed espressamente richiamati nel corpo del d.lgs. n. 50/2011.

Nella categoria dei "precursori" vengono ricomprese "le sostanze individuate e classificate nella categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al Reg. CE 273/2004 e dell'allegato al Reg. CE n. 111/2005, compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze".

Chiunque effettua ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

Riciclaggio di denaro e confisca

Il riciclaggio è un reato specifico previsto dagli artt. 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Profilo del paese - Austria

Sviluppo della legislazione

La prima grande legge austriaca sulle droghe fu emanata nel 1951: il 'Narcotic Drugs Act', poi modificato nel corso degli anni.

Già nel 1971 la legislazione austriaca sulle droghe segnava una chiara distinzione tra i criminali che

trafficano in droghe e le persone con problemi di salute legati alla droga come criterio di divisione nel perseguimento dei reati legati alla droga. Nove anni dopo, nel 1980, un emendamento alla legge affermò per la prima volta il principio, che sarebbe diventato la base della politica, legislativa e giudiziaria, sulle droghe, ossia: "therapy instead of punishment" "terapia invece di punizione". Il tossicodipendente è una persona malata che commette reati a causa della sua dipendenza; per cui deve avere la possibilità di essere curato invece di essere punito.

Il 1° gennaio 1998 è entrato in vigore il "Narcotic Substances Act" (Suchtmittelgesetz, abbr. SMG) per sostituire la legge sugli stupefacenti. La legge rappresenta la continuazione dell'approccio della politica austriaca sulle droghe già tracciata dalla precedente legislazione, in particolare, percependo il principio della terapia invece della punizione. Pertanto, prevede severe sanzioni per l'atto di vendita o traffico di stupefacenti, ora applicate anche alle sostanze psicotrope e ai precursori, mentre sono previste una serie di misure per trattare e riabilitare i tossicodipendenti che hanno commesso un reato. Con questa legge l'Austria si unisce ai suoi partner dell'Unione Europea adottando interamente le attuali Convenzioni ONU sulle droghe e mettendo sotto controllo le sostanze elencate nelle tabelle III e IV della Convenzione ONU del 1971 e i precursori elencati nella tabella I e II della Convenzione ONU del 1988.

Oltre alla SMG, il regolamento sugli stupefacenti (SV; BGBl II 1997/374) e il regolamento sulle sostanze psicotrope (PV; BGBl II 1997/375) sono importanti fonti legali, che coprono aspetti come la produzione, il trattamento, la conversione, l'acquisto, il possesso e la fornitura, l'importazione e l'esportazione di sostanze stupefacenti, così come le disposizioni relative alla documentazione. La SMG e la SV coprono anche la manipolazione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e la coltivazione di piante del genere cannabis per la fabbricazione di medicinali e per scopi scientifici correlati (SMG sezione 6a), nonché il trattamento medico con, e la prescrizione di, medicinali contenenti sostanze stupefacenti (SMG sezione 8).

Sostanze controllate

Le sostanze controllate sono elencate in diverse tabelle, stabilite da appositi decreti, che si distinguono in:

- stupefacenti (5 tabelle);
- sostanze psicotrope (1 tabella);
- precursori (2 tabelle).

Ogni sostanza per essere ufficialmente designata come droga controllata deve essere inclusa in uno dei decreti e, dunque, in una tabella. La classificazione e ripartizione in tabelle delle sostanze rileva per quanto riguarda le possibili sanzioni e pene.

Consumo e possesso di droghe

Il consumo di droghe controllate non è menzionato come un reato specifico dalla legge austriaca, tuttavia il possesso illegale di droghe è un reato.

La legge austriaca sulle droghe fa una distinzione tra il possesso di droghe per uso personale e il possesso per traffico.

I criteri per distinguere il possesso per uso personale e per traffico sono:

- la quantità - piccola, grande;
- la frequenza di utilizzo da parte della persona - occasionale/regolare;
- la natura della sostanza.

Pertanto, chiunque acquisti, detenga, produca, importi, esporti, consegni o fornisca droga ad un'altra persona può essere condannato fino a 6 mesi di prigione o al pagamento di una multa fino a 360 volte la multa unitaria giornaliera (SMG art. 27 comma 1).

Tuttavia la persona sarà condannata fino a tre anni di prigione se ha messo un minore in condizione di usare (consumare) una droga e lui/lei è un adulto e 2 anni più grande del minore; se il reato è stato commesso con scopi commerciali, o se la persona è membro di una banda criminale.

Tuttavia, chi commette il reato solo per uso personale può essere punito con una pena detentiva non superiore a sei mesi o di una pena pecuniaria non superiore a 360 unità di penalità giornaliera.

Se l'autore di questi reati è tossicodipendente e ha commesso i suddetti reati con il solo scopo di ottenere la droga per il proprio consumo personale, la pena non potrà essere superiore ad 1 anno di prigione o il pagamento di una multa fino a 360 volte la multa unitaria giornaliera.

L'articolo 28 (SMG) introduce il concetto di "grande quantità", come criterio di divisione tra reati minori e gravi e punisce con la reclusione per non più di tre anni chiunque acquisisca, detenga o trasporti illegalmente stupefacenti in quantità superiore alla quantità limite (sezione 28b) con l'intenzione di metterli in circolazione; e con la reclusione fino a cinque anni per quantità superiore a quindici volte la quantità limite (sezione 28b).

I limiti quantitativi per ciascuna sostanza sono determinati con decreto.

Traffico e crimini legati alla droga

I reati previsti dalla SMG sono la produzione, l'acquisizione, il possesso, l'importazione, l'esportazione, la fornitura e la distribuzione di sostanze. È lo scopo dell'atto illegale che determina il grado di punizione: per l'acquisizione o il possesso di una grande quantità di droga con l'intenzione di farla distribuire la pena sarà fino a 3 anni; in caso di produzione, importazione, esportazione o distribuzione di grandi quantità di droga, attività fortemente collegate al concetto di traffico di droga, le pene saranno fino a 5 anni (reato base).

Le pene saranno aumentate da 1 a 10 anni quando la persona agisce commercialmente o come

membro di una banda, e da 1 a 15 anni se è membro di una banda con una precedente condanna per traffico di droga; membro di una banda criminale di più di 10 persone creata per commettere reati di traffico di droga; o in casi che coinvolgono 25 volte più della "grande quantità". Se lui/lei è il capo di un'organizzazione di traffico di droga, la pena sarà tra i 10 e i 20 anni o a vita.

Procedura e prassi giudiziaria

La polizia non ha discrezione e deve notificare qualsiasi reato scoperto in servizio; e tutti gli atti criminali di cui i procuratori vengono a conoscenza in servizio devono essere perseguiti ufficialmente. Si può assistere, tuttavia, ad una diversione dall'accusa¹ o ad un'accusa ufficiale.

Scenario 1: possesso di eroina per uso personale da parte di un criminale adulto.

Quando viene interrogata dalla polizia, la persona ammette di essere consumatore regolare di eroina e non ci sono altri reati. In questo scenario l'autore del reato ha acquistato e posseduto una piccola quantità di droga per uso personale, quindi il pubblico ministero, in conformità con l'art. 35(1) dell'SMG chiede all'autorità distrettuale, in quanto autorità sanitaria competente, di dare il suo parere se sarà necessaria una misura sanitaria per l'autore del reato. Inoltre, all'Agenzia austriaca per il controllo delle droghe (ANDMA), dove viene tenuto un registro delle droghe con dati personali, vengono chieste informazioni sul trasgressore.

Se secondo l'autorità distrettuale è necessario adottare misure sanitarie per la persona in questione, e se il trasgressore è disposto a sottoporsi alla necessaria misura sanitaria, la procura statale deve ritirare temporaneamente il rapporto per un periodo di prova massimo di due anni. Successivamente, il colpevole deve informare il pubblico ministero, ad intervalli regolari, sull'inizio e lo stato di avanzamento della misura sanitaria, presentando i relativi certificati; se tali conferme sono fornite regolarmente, dopo il periodo di prova di due anni il rapporto alla polizia, che è stato ritirato temporaneamente, sarà ritirato definitivamente, in conformità con l'Art. 90(1) del codice di procedura penale (CCP).

Il procedimento dovrà essere continuato se il reo si rifiuta persistentemente di sottoporsi alla misura sanitaria o se viene commesso un ulteriore atto criminale in relazione alla tossicodipendenza. Se - durante il periodo di libertà vigilata - c'è un nuovo rapporto della polizia, perché il reo ha nuovamente posseduto o acquisito una piccola quantità per uso personale, il procuratore può rinunciare all'azione penale a certe condizioni, ma non è più obbligato come per la prima volta (emendamento BGBl. I 51/2001).

¹ In alcuni ordinamenti, soprattutto di common law, si assiste, infatti, alla graduale diffusione all'ente di sistemi di diversione processuale, vale a dire accordi raggiunti tra pubblica accusa e persona giuridica volti a differire (deferred prosecution agreement) o arrestare (non prosecution agreement) l'incolpazione a fronte dell'impegno, da parte della società, a intraprendere, per un periodo di sorveglianza, una serie di attività rieducative.

Scenario 2: reato contro la proprietà commesso da un tossicodipendente per finanziare la sua tossicodipendenza.

L'autore del reato è stato precedentemente condannato per reati legati alla droga ed è accusato di aver scippato una borsetta senza usare molta violenza e l'oggetto rubato non è stato di grande valore, quindi il reato non ha avuto conseguenze significative. Il colpevole è tossicodipendente e ha commesso il furto per finanziare la sua dipendenza. In questo caso il reato è stato commesso in relazione all'acquisto di droga e il colpevole rischia una pena detentiva non superiore a 5 anni.

Dato che l'indagato ha confessato questo reato, il rapporto trasmesso dall'autorità di perseguimento penale (cioè la polizia) alla procura dello Stato è sufficiente per l'incriminazione diretta davanti a un tribunale penale composto da un giudice e due giudici laici, senza che vengano svolte ulteriori indagini preliminari. Questo tribunale condanna l'imputato a un anno di reclusione per un reato di cui all'art. 142(2) del CC.

La pena è sospesa per un periodo di due anni. Il condannato si impegna a sottoporsi alla misura sanitaria necessaria. Il tribunale dovrà revocare la sospensione della pena ed eseguirla se il condannato non si sottopone o non continua il trattamento a lungo termine, o se viene nuovamente condannato in relazione alla sua dipendenza da stupefacenti e l'esecuzione della pena detentiva sembra essere necessaria per impedirgli di commettere altri reati.

Scenario 3: distribuzione di droga su piccola scala da parte di un tossicodipendente per finanziare la sua dipendenza.

L'autore del reato è un adulto precedentemente condannato per reati legati alla droga. Il sospettato ha confessato di aver venduto eroina per un peso lordo totale di 150g ed è tossicodipendente. Ha commesso il reato per finanziare la propria tossicodipendenza. Ancora una volta, dato che l'indagato ha confessato il reato, il rapporto trasmesso dall'autorità di perseguimento penale (cioè le forze di polizia) alla procura dello Stato è sufficiente per l'incriminazione diretta davanti a un tribunale penale composto da un giudice e due giudici laici, senza che vengano svolte ulteriori indagini preliminari.

Questo tribunale condanna l'indagato a due anni di reclusione senza sospensione per aver messo in circolazione una grande quantità di stupefacenti secondo l'art. 28(2) della SMG. e tenendo conto dei precedenti penali per gli stessi reati. Tuttavia, secondo l'art. 39 (1) dell'SMG il tribunale, come obbligo, sospende l'esecuzione di una pena detentiva per una violazione dell'SMG per un periodo massimo di due anni, se la pena detentiva in questione è inferiore a due anni e il condannato è dipendente dal consumo di droga e si impegna a sottoporsi alle misure sanitarie necessarie. Se il condannato si sottopone con successo alle misure sanitarie durante il periodo di sospensione, il tribunale sospende la pena e fissa un periodo di prova di almeno un anno e al massimo tre anni. Il tribunale dovrà revocare la sospensione della pena ed eseguirla se il condannato non si sottopone o

continua il trattamento, o se viene nuovamente condannato in relazione alla sua dipendenza dagli stupefacenti e l'esecuzione della pena detentiva sembra essere necessaria per impedirgli di commettere altri reati.

Prevenzione, cura e trattamento

Criteri come "prevenzione della dipendenza" e "trattamento sostitutivo" sono stati introdotti per la prima volta nel 1997 nella legge austriaca sulla droga (SMG). In questo contesto sono state estese le opzioni per orientare i criminali tossicodipendenti verso il trattamento sanitario.

Il pubblico ministero è obbligato a sospendere il procedimento per un periodo di prova di due anni se la persona è accusata di acquisto o possesso illegale di una piccola quantità di droga per uso personale. Tale sospensione è però subordinata al parere dell'autorità sanitaria che determina se il colpevole ha bisogno o meno di misure sanitarie. Tuttavia se, durante il periodo di sospensione, la persona commette un altro crimine previsto dalla stessa legge sulle droghe, o un crimine, a causa della sua dipendenza, per ottenere la droga, o se la persona rifiuta di continuare il programma terapeutico o la consulenza psicologica, subentra l'azione penale normale. In caso contrario, il caso sarà chiuso quando il colpevole dimostrerà al pubblico ministero di aver portato a termine il programma sanitario.

Il pubblico ministero può rinunciare al procedimento senza aver richiesto il parere dell'autorità sanitaria se una persona è accusata esclusivamente di acquisto o possesso di una piccola quantità di cannabis per uso personale e non c'è dubbio che non sia necessaria alcuna misura sanitaria, e se non c'è stato alcun rapporto della polizia riguardante questa persona per lo stesso reato.

Se la persona è stata perseguita e condannata per un reato di droga non superiore a 2 anni, il tribunale è obbligato a sospendere l'esecuzione della pena se la persona mostra la sua volontà di sottoporsi al trattamento terapeutico necessario. Se concluso con successo, la pena deve essere rivista. Dall'interpretazione della legge e delle relative ordinanze, il trattamento terapeutico non si basa solo sull'astensione dall'uso di stupefacenti ma anche sul trattamento sostitutivo. Nel caso di tossicodipendenti (ad esempio il possesso di piccole quantità di eroina per uso personale) viene ordinato un trattamento in circa il 50% dei casi riguardanti gli adulti (circa il 90% nei casi riguardanti i delinquenti minorenni); negli altri casi viene ordinata la diversione senza trattamento sotto la condizione di un periodo di prova di 2 anni. Il trattamento più comunemente ordinato è la sorveglianza medica.

Contenimento del danno

Non ci sono leggi specifiche sul possesso di siringhe o aghi sterili, tuttavia la fornitura di siringhe e aghi sterili ai consumatori di droga per via parenterale è considerata un aspetto rilevante della politica sanitaria relativa alla droga. Programmi di scambio di siringhe sono stati stabiliti con successo in

Austria, ma non sono disponibili nelle prigioni.

La sezione 8 della legge sulle sostanze stupefacenti (SMG - Suchtmittelgesetz) del 1998 incorpora il trattamento sostitutivo esplicitamente nella legge. Il trattamento sostitutivo con metadone e buprenorfina, in casi speciali con morfina a lento rilascio, sono disponibili a livello nazionale in Austria come nelle prigioni.

Questo testo è stato modificato nel 2008 al fine di fornire le condizioni per la raccolta e l'utilizzo di dati sul trattamento sostitutivo a livello nazionale, in particolare creando un registro obbligatorio mantenuto dal Ministero della Salute al fine di prevenire trattamenti multipli con sostanze sostitutive e di utilizzare i dati per scopi statistici.

Specificando la legge sulle sostanze stupefacenti, il decreto sul perfezionamento della sostituzione orale (Oral Substitution Further Training Decree BGBl II Nr. 449/2006 e successive modifiche) e il decreto sugli stupefacenti (Narcotic Drugs Decree BGBl. II Nr. 374/1997 e successive modifiche) forniscono condizioni più dettagliate per il trattamento sostitutivo. Ad esempio, il decreto sull'aggiornamento professionale per la sostituzione orale stabilisce che i medici generici e i funzionari della sanità pubblica devono seguire una formazione per essere qualificati e autorizzati a supervisionare la prescrizione e a fornire il trattamento sostitutivo.

Non c'è un limite di età specificato nella legge, ma il decreto sugli stupefacenti richiede di ottenere un secondo parere per l'indicazione e la diagnosi per i pazienti sotto i 18 anni. Esso regola inoltre le condizioni per i farmaci sostitutivi da portare a casa. Secondo questi testi, il principio generale è che la prescrizione a lungo termine obbliga a dispensare la sostanza di trattamento sostitutivo su base giornaliera, da assumere sotto la supervisione del farmacista. Tuttavia, è possibile portare a casa la dose giornaliera per la domenica e i giorni festivi. Ulteriori eccezioni per i pazienti in trattamento in corso sono possibili in certe condizioni (nessun abuso durante lunghi periodi di trattamento, motivi di lavoro, problemi relativi al luogo di residenza...).

Il trattamento sostitutivo è disponibile in ogni prigione in Austria.

Precursori

I principali atti normativi sul controllo del commercio, dell'importazione, dell'esportazione e del transito dei precursori sono la legge austriaca sugli stupefacenti, le sostanze psicotrope e i precursori (Suchtmittelgesetz, SMG, BGBl. I n. 112/1997) e successive modifiche, e il regolamento nazionale sui precursori (Vorläuferstoffeverordnung, VorlV, BGBl. II n. 376/1997), entrato in vigore il 1° gennaio 1998 e successivamente modificato da ultimo nel 2007.

Le disposizioni penali della SMG coprono anche il traffico all'ingrosso di precursori nell'art. 32, consentendo fino a due anni di reclusione per l'acquisto o il possesso di precursori con la consapevolezza che saranno utilizzati per produrre grandi quantità di stupefacenti e/o sostanze

psicotrope, e cinque anni di reclusione per la fabbricazione, importazione, esportazione o messa in commercio di un precursore, con consapevolezza simile. Le violazioni dei requisiti di licenza o di documentazione possono comportare una multa amministrativa fino a 36.300.

Inoltre è prevista una pena detentiva non superiore a cinque anni per chiunque produca, importi, esporti o offra, dia o procuri un precursore di droghe con l'intenzione di utilizzarlo nella produzione illecita di stupefacenti in una quantità superiore alla quantità limite (sezioni 28b, 31b).

Riciclaggio di denaro e confisca

Gli Articoli 165 e 278a del codice penale austriaco (BGBl n° 60/1974 modificato da ultimo modificato dalla legge federale BGBl. I n. 111/2019) sanzionano il riciclaggio di tutti i beni derivanti da reati gravi - contrabbando o evasione delle tasse di importazione o esportazione (nella misura in cui queste rientrano nella competenza dei tribunali) o dissimulazione della loro origine - in particolare fornendo false informazioni nei rapporti giuridici circa l'origine o la vera natura di tali beni, ecc. Tali reati sono punibili con la reclusione fino a due anni o con una multa pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere. È punito anche chi consapevolmente acquisisce tali beni, li tiene in custodia, li investe, li amministra, li converte, li realizza o li trasferisce a terzi. Chiunque commetta il fatto per un valore superiore a 36.300 euro o come membro di una banda associata a scopo di riciclaggio continuo è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Chiunque, agendo per ordine o nell'interesse di un'organizzazione criminale, si appropria, tiene in custodia, investe, amministra, converte o rende conto di parti dei beni di tale organizzazione, o li trasferisce a terzi, è punito con la reclusione fino a tre anni o, se il fatto riguarda un valore superiore a 36.300 euro, con la reclusione da sei mesi a cinque anni (art. 278a comma 2).

Nuovi sviluppi

Dal 1° giugno 2001 è in vigore un emendamento della SMG. La principale disposizione inclusa è un aumento della pena per il traffico di droga (organizzato) fino all'ergastolo per i capi delle organizzazioni criminali in certi casi. Attualmente il quadro legale per l'uso della cannabis a scopo medico prevede che la prescrizione di droghe e preparati narcotici puri - per esempio, da eroina, cannabis e foglie di coca - è proibita (SV Sezione 14), con l'eccezione di specialità farmaceutiche autorizzate fatte da estratti di cannabis, e dronabinol per la composizione farmaceutica.

Il cannabidiolo (CBD) come sostanza pura (100% CBD) non è stato classificato come sostanza stupefacente a livello internazionale né è soggetto alla legislazione austriaca sulle sostanze stupefacenti. Il CBD ottenuto dall'estratto di cannabis di solito contiene anche tetraidrocannabinolo (THC), che è considerato uno stupefacente ed è quindi coperto dalla legislazione sulle sostanze stupefacenti, a condizione che la disposizione eccezionale del regolamento sulle sostanze stupefacenti

non sia applicabile.

Profilo del Paese - Spagna

Sviluppo della legislazione

Il quadro legislativo in materia di droga in Spagna è caratterizzato da numerosi atti normativi.

La legge organica 1/1992 del 21 febbraio 1992, sulla protezione della sicurezza dei cittadini, ha introdotto sanzioni amministrative per punire il possesso e l'uso di droga in luoghi pubblici. Prima di questa legge il possesso e l'uso di droghe non erano proibiti.

Nel 1993 la legge 19/1993 del 28 dicembre, sulle misure per prevenire il riciclaggio di denaro, ha attuato la direttiva europea 91/308/CEE e nel 1995 è stato approvato l'attuale codice penale, con la legge organica 10/1995 del 23 novembre, che ha stabilito i reati e le sanzioni riguardanti il traffico di droga, il riciclaggio di denaro e i precursori.

Lo stesso anno, l'11 dicembre, è stata adottata la cosiddetta "Legge del Fondo" (Legge 36/1995), che crea un fondo nazionale comune di beni e denaro provenienti dal traffico di droga e dai reati connessi, che viene utilizzato per misure di prevenzione, trattamento e riabilitazione e consente, inoltre, risorse finanziarie aggiuntive per le forze dell'ordine e la cooperazione internazionale.

La legge 3/1996 del 10 gennaio ha stabilito, in conformità con la direttiva 92/109/CEE, controlli amministrativi sui precursori.

Infine, è importante menzionare la Legge 17/1967, dell'8 aprile, che attua la Convenzione ONU del 1961 sugli stupefacenti, e il Regio Decreto 2829/1977, del 6 ottobre, che attua la Convenzione ONU del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Allo stesso modo, la maggior parte delle comunità autonome che compongono la Spagna hanno approvato leggi sulle droghe, applicabili all'interno del loro territorio geografico.

Sostanze controllate

Per la legge spagnola non esiste una definizione specifica di stupefacenti o sostanze psicotrope, né liste o elenchi specifici in cui sono classificate le droghe controllate. Pertanto, le autorità giudiziarie si riferiscono direttamente - per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi in conformità con l'art. 2 della legge 17/1967 e dell'art. 1 del Regio Decreto 2829/1977 - alle tabelle degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope incluse, rispettivamente, nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971. Possono anche fare riferimento a diversi regolamenti nazionali che, dopo l'approvazione di queste Convenzioni, hanno messo sotto controllo altre sostanze non controllate in origine. Il codice penale spagnolo stabilisce che le pene previste per il

traffico di droga devono essere applicate tenendo conto della gravità del pericolo per la salute che le sostanze possono causare ai consumatori di droga. Inoltre, il giudice prenderà in considerazione molti altri elementi, comprese le circostanze aggravanti e attenuanti, per fissare la pena tra i limiti stabiliti dalla legge.

Consumo e possesso di droga

La legge 17/1967 considerava illegale l'uso e il possesso di droghe - ma autorizzato per motivi terapeutici, tra gli altri - senza imporre alcuna pena.

L'uso e il possesso di droghe per uso personale non costituiscono un reato penale secondo la legge spagnola. Tuttavia, nel 1992 la legge organica 1/1992 del 21 febbraio (art. 25) sulla protezione della sicurezza dei cittadini, attualmente in vigore, ha considerato il consumo di droga in pubblico - così come il possesso illecito, anche se non destinato al traffico - come un reato di ordine grave punibile con sanzioni amministrative. L'ammenda può ammontare da 300 a 30.000 euro, e per le infrazioni più gravi da 30.050,62 a 601.012,1 euro. La legge prevede che l'esecuzione della pena possa essere sospesa se la persona frequenta liberamente un programma ufficiale di trattamento delle droghe, secondo la procedura regolata nel Regio Decreto 1079/1993, del 2 luglio.

Traffico e crimini legati alla droga

A causa della sua posizione geografica la Spagna è uno dei paesi dell'Unione Europea più bersagliati dal traffico internazionale. In risposta a tale fenomeno, il governo spagnolo ha creato una struttura di primo piano per affrontare il problema. Pertanto, gli ultimi anni hanno visto l'intensificazione delle forze di polizia attraverso l'istituzione di nuove unità specializzate nella lotta contro il traffico di droga - come la 'UDYCO' (Unidad de Drogas y Crimen Organizado).

Il ruolo principale della Delegazione del Governo per il Piano Nazionale sulle Droghe è il coordinamento, da un lato, di tutte le attività pubbliche svolte per la prevenzione del consumo di droga e il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti e, dall'altro, di tutte le attività contro il traffico di droga svolte dalle forze dell'ordine.

Indipendentemente dalle competenze di altri giudici e tribunali in questo campo, l'Audiencia Nacional è il tribunale competente a giudicare tutti i casi di traffico di droga e di riciclaggio di denaro in Spagna, o ad essa collegati, se commessi da gruppi organizzati e con effetti in due o più province.

La legge prevede pene pesanti (in linea con la gravità dei danni alla salute associati alle droghe e alle circostanze aggravanti e attenuanti che possono esistere), che sembrano essere nella gamma delle più severe in Europa arrivando fino a 20 anni e 3 mesi di prigione.

Gli articoli da 368 a 378 del codice penale regolano le pene per il traffico di droghe illecite e precursori, che sono considerati crimini contro la salute pubblica.

Le pene sono più severe quando il reato di traffico illecito di droghe coinvolge sostanze che potrebbero causare gravi rischi per la salute, e quando esistono alcune circostanze speciali, come: le droghe sono adulterate, sono coinvolte grandi quantità di droghe, le droghe sono vendute a minori di 18 anni, le droghe sono introdotte in scuole, prigioni o stabilimenti militari, le droghe sono vendute in stabilimenti pubblici dai dipendenti dello stabilimento o sono offerte a coloro che sono in trattamento con droghe, ecc.

Quando non esistono circostanze aggravanti o attenuanti, coloro che hanno commesso il reato possono essere condannati alla prigione da 1 a 3 anni, se le droghe non causano un grave danno alla salute e da 3 a 9 anni quando lo fanno. Inoltre, in tutti i casi, viene imposta una multa e la droga e i beni usati (auto, barche...) vengono sequestrati così come i ricavi.

Procedura e prassi giudiziaria

Il sistema giuridico spagnolo opera secondo il principio di legalità, il che significa che tutti gli attori legali (polizia, procuratori e giudici) sono obbligati a perseguire ogni crimine di cui sono a conoscenza e ad applicare la legge, con un residuale margine di discrezionalità.

Scenario 1: possesso di eroina per uso personale da parte di un criminale adulto.

Se il giudice istruttore ritiene che la quantità di droga sequestrata (dalla polizia) sia esclusivamente per l'uso personale dell'autore del reato e che si possa escludere qualsiasi coinvolgimento di questa persona nella vendita o nel traffico, molto probabilmente chiuderà il caso senza ulteriori azioni.

Scenario 2: reato contro la proprietà commesso da un tossicodipendente per finanziare la sua tossicodipendenza.

Normalmente una persona che ha commesso un crimine contro la proprietà (per esempio il taccheggio) viene arrestata dalla polizia e detenuta.

Tuttavia i giudici o i tribunali che affrontano un crimine patrimoniale commesso da un tossicodipendente possono dichiarare il crimine non punibile quando chi lo commette era completamente sotto gli effetti della droga o soffriva di astinenza al momento del crimine. In entrambi i casi il giudice o la corte ordinerà alla persona di frequentare un trattamento residenziale. Il giudice o il tribunale può anche applicare, se concorrono i requisiti legali, la circostanza attenuante della "forte tossicodipendenza" (prevista dall'art. 21.2^a del Codice Penale). In questo caso la pena da infliggere per aver commesso il reato patrimoniale non può superare la metà della pena massima prevista dalla legge.

Inoltre, nei casi in cui la pena massima è uguale o inferiore a tre anni, la sua esecuzione può essere provvisoriamente sospesa e definitivamente ridotta o abbandonata se il condannato accetta

volontariamente di sottoporsi al trattamento, dato che non lascerà il trattamento né commetterà alcun reato nel tempo stabilito (tra 3 e 5 anni). In ogni caso, quando la pena massima è inferiore a un anno, può essere sostituita con l'arresto di fine settimana e/o multe.

Il furto di beni per un valore di 100 euro, se comporta violenza o intimidazione, comporta la detenzione e non la liberazione, ma la messa a disposizione del giudice. Il furto per un valore di 1000 euro sarebbe considerato un crimine. Le pene saranno una pena detentiva tra i 2 e i 5 anni.

Scenario 3: distribuzione su piccola scala di droghe da parte di un tossicodipendente per finanziare la sua dipendenza.

Il sistema giuridico spagnolo non prevede circostanze attenuanti in caso di piccolo spaccio o di spaccio come attività per finanziare la propria dipendenza. Le pene, quindi, terranno conto delle circostanze abituali e la persona sarà accusata di vendita illecita di droghe.

Prevenzione, cura e trattamento

La Spagna è una monarchia parlamentare divisa in 17 comunità autonome e due città autonome, che hanno poteri legislativi in ambiti specifici.

Le comunità autonome hanno quindi competenze legislative ed esecutive nei campi della salute, dell'igiene e dell'assistenza sociale, in cui rientrano alcuni aspetti legati alla prevenzione delle droghe e al trattamento e alla riabilitazione dei consumatori di droga. In questi casi le leggi approvate dalle comunità autonome devono necessariamente essere prese in considerazione, anche se le leggi nazionali sono ugualmente applicabili (per esempio, i regolamenti sulla pubblicità, sulla salute, sull'educazione...).

I tossicodipendenti che hanno commesso un reato possono beneficiare di misure alternative al carcere una volta che la sentenza è stata pronunciata nei loro confronti. Tuttavia le condizioni poste dalla legge limitano fortemente il ricorso alle misure alternative; la pena detentiva non può superare i 3 anni, con "un'adeguata certificazione (...) che il condannato ha superato la sua dipendenza o si sottopone a un trattamento a questo scopo al momento della decisione sulla sospensione. Che i condannati non sono delinquenti abituali, (...) che il condannato non commette altri reati durante il periodo stabilito, che sarà da tre a cinque anni".

Queste persone possono beneficiare di sussidi di disoccupazione e saranno prese in considerazione dalle politiche di occupazione portate avanti dal governo, in conformità con la legge 36/1999 del 18 ottobre.

Nel maggio 2000, è stata stabilita una sala d'iniezione sorvegliata a Villa de Vallecas, vicino a Madrid, in un edificio prefabbricato di circa 200 m² e garantisce servizi integrati di sopravvivenza per consumatori di droga. Il servizio offre 10 posti per l'uso di droghe per via parenterale ed è l'unica

struttura supervisionata per l'iniezione che è permanentemente aperta, giorno e notte, sette giorni su sette. Una struttura molto più piccola è stata istituita a Barcellona nel settembre 2001 come parte dei già esistenti servizi mobili destinati ai tossicodipendenti in una zona chiamata Can Tunis. La struttura, con un massimo di cinque posti per l'iniezione, era situata in un piccolo autobus e disponibile solo per quattro ore nei giorni feriali. Quando fu chiuso nel novembre 2003, un'altra struttura fu aperta a Barcellona nel centro della città vecchia. Nello stesso mese, un'altra sala d'iniezione è stata aperta nella città di Bilbao (per maggiori approfondimenti si rinvia a <https://core.ac.uk/download/pdf/34710918.pdf>).

Precursori

Gli articoli da 368 a 378 del Codice Penale, approvati dalla Legge Organica 10/1995, disciplinano le pene per il traffico illecito di droghe e precursori, che sono considerati reati contro la salute pubblica. Secondo l'art. 371, chiunque fabbrichi, trasporti, distribuisca, commercializzi o posseda precursori, sapendo che saranno utilizzati nella coltivazione, produzione o fabbricazione illecita di droghe tossiche, stupefacenti o sostanze psicotrope, o per questi scopi, sarà punito con la reclusione da tre a sei anni e una multa pari a tre volte il valore dei beni o delle merci. Le pene detentive saranno nella fascia più alta se l'organizzazione è coinvolta nel commercio di sostanze chimiche. Le circostanze aggravanti e attenuanti applicate ai produttori e trafficanti di droga, come le pene più elevate per le persone che abusano di posizioni di responsabilità pubblica, si applicano anche al traffico illegale di precursori.

La legge organica 3/1996 del 10 gennaio e il regio decreto 865/1997 hanno stabilito controlli amministrativi sui precursori, in conformità con la direttiva 92/109/CEE e il regolamento 3677/90/CEE.

Le violazioni di queste disposizioni sono divise in tre tipi di reati: maggiori, gravi e minori (art. 13 legge organica 1993). Le infrazioni gravi includono, tra l'altro, il rifiuto o la fornitura di informazioni imprecise su richiesta delle autorità competenti, il commercio di sostanze chimiche senza la necessaria licenza o registrazione, l'esportazione di sostanze classificate senza la necessaria licenza o registrazione, o la scarsa registrazione delle operazioni di importazione, esportazione o transito. Sono punibili con il ritiro o la sospensione della licenza per 5-10 anni e una multa da 90.000 a 600.000 euro. Le infrazioni gravi comprendono, tra l'altro, la violazione dei requisiti di documentazione ed etichettatura, la violazione degli obblighi stabiliti dalla legge per immettere sul mercato sostanze classificate nella categoria 1, o l'assenza di notifica di operazioni sospette. Le infrazioni gravi saranno punite con la sospensione della licenza fino a cinque anni e una multa da 6.000 a 90.000 euro. Le infrazioni minori comprendono tutte le altre violazioni della legge diverse da quelle specificate come maggiori o gravi, e saranno punite con una multa fino a 6.000 euro.

Tutti i reati possono essere puniti con la confisca delle sostanze chimiche e di qualsiasi guadagno illecito ottenuto in seguito alla commissione del reato. La legge organica 3/1996 prevede che il prodotto delle sanzioni economiche così come i beni confiscati siano assegnati al Fondo dai beni confiscati per i reati legati al traffico di droga e altri reati correlati. Secondo l'art. 17 della stessa legge, i limiti di tempo per l'azione penale sono cinque anni per i reati maggiori, due anni per i reati gravi e sei mesi per i reati minori.

La Delegazione Governativa per il Piano Nazionale sulle Droghe (DGPNSD), del Ministero dell'Interno, comprende la Sottodirezione Generale della Gestione e delle Relazioni Istituzionali, che è l'autorità competente a monitorare il commercio intracomunitario delle sostanze chimiche classificate, gestisce il Registro Generale dei Precursori, responsabile della concessione delle licenze di attività.

Il Dipartimento delle dogane e delle accise, dell'Agenzia statale delle imposte, è l'autorità competente a monitorare il commercio esterno delle sostanze chimiche classificate e gestisce il Registro speciale dei precursori.

Riciclaggio di denaro e confisca

Il riciclaggio di denaro legato alla droga è punibile secondo la legge organica n. 8 del 23/12/1992. Il campo di applicazione della legge comprende gli istituti di credito e finanziari, ma anche le aziende e/o le attività commerciali che possono essere utilizzate per attività di riciclaggio di denaro. I casinò e le società immobiliari sono menzionati specificamente. L'identificazione è obbligatoria per i clienti nuovi o occasionali con una soglia di 16.000 euro. Nel 1995 è stata adottata la legge 36/1995 dell'11 dicembre, che rende più facile lo smaltimento e la riconversione degli accertamenti e del denaro provenienti da attività criminali in trattamenti di prevenzione o di contrasto.

Profilo del Paese - Belgio

Sviluppo della legislazione

La legislazione relativa al traffico di veleni, soporiferi e narcotici, disinfettanti e antisettici risale al 24 febbraio 1921. Questa legge è stata completamente rivista nel 1975 dalla legge del 9 luglio 1975 e di nuovo nel 1994 dalla legge del 14 luglio 1994. Questi emendamenti hanno introdotto una distinzione nelle sanzioni tra sostanze tossiche, disinfettanti e antisettici da un lato, e narcotici e sostanze psicotrope che possono causare dipendenza dall'altro. Le leggi del 4 aprile 2003 e del 3 maggio 2003 (entrate in vigore il 2 giugno 2003), così come il decreto reale di attuazione del 16 maggio 2003, hanno creato una distinzione legale tra il possesso di cannabis per uso personale e tutti gli altri tipi di reati.

La legge belga sulle droghe si basa su tre settori principali: prevenzione, trattamento e applicazione della legge. L'obiettivo principale è quello di prevenire e ridurre l'uso di droga e diminuire il numero di nuovi consumatori di droga. La seconda priorità è quella di proteggere la comunità e i suoi membri che stanno affrontando il fenomeno della droga e le sue conseguenze.

Sostanze controllate

La lista delle sostanze controllate è stabilita dal Decreto Reale del 31 dicembre 1930 sul commercio di droghe soporifere e stupefacenti e dal Decreto Reale del 22 gennaio 1998 che regola il commercio di alcune sostanze psicotrope. Entrambi sono costantemente rivisti per essere aggiornati sulle nuove sostanze. Le sostanze soporifere e stupefacenti includono oppio, eroina, cocaina, morfina, metadone, cannabis e resina di cannabis. Le sostanze psicotrope includono anfetamine, allucinogeni, pipradol e MDMA. Una direttiva dell'aprile 1998, sostituita da quella del 16 maggio 2003, incaricava le autorità giudiziarie di fare una distinzione tra il consumo personale di derivati della cannabis e altre droghe, in base ai rischi per la salute che l'uso della droga provoca. Questo è stato incorporato nel cambiamento della legge del maggio 2003 con pene separate specificate per l'uso non problematico di piccole quantità di prodotti della cannabis.

Consumo e possesso di droghe

Nel gennaio 2001 una nota politica (documento programmatico di politica) è stata adottata dal governo federale. Questa nota esprimeva l'intenzione di modificare la legge per ridurre la pena per l'uso non problematico di cannabis. Dal 2 giugno 2003, la legge belga punisce il possesso fino a 3 grammi di cannabis o resina di cannabis con una multa di 75-125 euro. Lo stesso vale per il possesso di una pianta di cannabis in coltivazione. Se il trasgressore viene trovato di nuovo con la cannabis entro un anno, ci sarà una multa di 130-250 euro, e una terza infrazione entro un anno dalla seconda può comportare la reclusione per 8 giorni - 1 mese e una multa di 250-500 euro. L'olio o il panetto di cannabis non possono essere interpretati come per uso personale, non importa quanto piccola sia la quantità. Se c'è un elemento di disturbo pubblico, come fumare in presenza di minori, vicino a scuole o caserme, la pena sarà da 3 mesi a 1 anno di prigione e/o una multa di 5000 - 500 000 euro. Se c'è la prova di un uso problematico, al trasgressore sarà assegnato un case manager dal procuratore per ricevere un'adeguata consulenza terapeutica.

La legge belga punisce il possesso di droghe diverse dalla cannabis con la reclusione da tre mesi a cinque anni e/o una multa. La durata della detenzione può essere aumentata a quindici o anche a venti anni in caso di circostanze aggravanti specificate (reati di droga in relazione a minori di dodici anni, o commessi nel corso di un'organizzazione criminale come manager di un'organizzazione criminale). Il possesso per uso personale può dare luogo a una pena sospesa, con o senza un ordine di libertà

vigilata.

La legge del 3 maggio 2003 ha, quindi, cambiato radicalmente la legislazione sulle droghe. Questa legge non solo ha aggiunto i precursori al testo ("sostanze che possono essere usate per la preparazione illegale di stupefacenti e prodotti psicotropi"), ma ha anche introdotto una strategia giudiziaria dove a) misure preventive sono prese per i non consumatori e gli utenti non problematici; b) il trattamento e le misure di riduzione del danno sono fornite per i consumatori problematici di droga; c) misure repressive sono prese nei confronti dei produttori e degli spacciatori. Inoltre, per la prima volta, è stata fatta una distinzione tra i consumatori di cannabis e i consumatori di altre droghe illecite (B.S/M.B. 02.06.2003).

La circolare comune del Ministro della Giustizia e del Collegio dei procuratori generali del 2015 specifica la distinzione tra il possesso di cannabis da parte di un adulto per uso personale senza circostanze aggravanti; il possesso di altre droghe per uso personale senza circostanze aggravanti; il possesso di qualsiasi droga illecita con circostanze aggravanti; il commercio al dettaglio e i reati legati alla droga. Il possesso di un massimo di 3 grammi di cannabis o di una pianta da parte di un adulto per uso personale senza circostanze aggravanti ha la priorità più bassa nella politica di persecuzione. Il possesso di più di 3 grammi di cannabis o di una pianta da parte di un adulto per uso personale senza circostanze aggravanti o in caso di possesso di cannabis in un penitenziario, in un istituto di protezione della gioventù o educativo o in caso di possesso ostentato di cannabis sulla strada pubblica o in qualsiasi luogo accessibile al pubblico può essere perseguito con le seguenti decisioni: 1) archiviazione, 2) libertà vigilata pretoriana, 3) recupero immediato o 4) esecuzione di alcune misure alternative. Queste decisioni a livello di accusa possono essere prese anche in caso di possesso da parte di un adulto di altra sostanza illecita per uso personale, senza circostanze aggravanti. Il possesso di qualsiasi sostanza illegale, con circostanze aggravanti, sarà in linea di principio perseguito penalmente.

Traffico e crimini legati alla droga

La legge proibisce la produzione, l'importazione, l'esportazione, la fabbricazione, il trasporto, il possesso, la vendita ecc. e le pene di base includono la reclusione da tre mesi a cinque anni e/o una multa. A seconda della gravità di questi reati le pene possono essere aumentate fino a 10, 15 o 20 anni in caso di coinvolgimento di minori; fino a 15 in relazione alle conseguenze del reato per terze persone: una malattia incurabile o la morte; e fino a 20 in relazione alle implicazioni del traffico su larga scala.

La direttiva del 16 maggio 2003 del Ministero della Giustizia sulla politica di persecuzione riguardante il possesso e lo spaccio di droghe illecite, distingue tre categorie di reati:

1a categoria; importazione, acquisto, possesso, coltivazione di cannabis per uso personale;

2a categoria; reati della 1a categoria commessi con circostanze aggravanti;

3a categoria; tutti gli altri reati previsti dalla legge, così come per tutte le sostanze diverse dalla cannabis.

Procedura e prassi giudiziaria

La direttiva del maggio 1998 ha un forte impatto sulla ridefinizione del lavoro delle autorità giudiziarie nei confronti dei reati legati all'uso e al possesso di droghe, e questo è stato sancito dalle leggi entrate in vigore nel giugno 2003. Il possesso di cannabis per uso personale rimane un reato. In caso di uso unico o occasionale di cannabis, senza circostanze aggravanti, viene fatta una registrazione da parte della polizia, il colpevole viene multato e la droga può essere sequestrata. Ogni mese, un rapporto globale di queste registrazioni sarà inviato al procuratore, senza menzionare i nomi dei trasgressori. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, l'azione giudiziaria da intraprendere sarà differenziata a seconda dell'intento: o vendita per provvedere al finanziamento del proprio uso, o con l'intenzione di trarne profitto. Per quanto riguarda il livello di condanna, la direttiva del 2003 ripete la raccomandazione della circolare del maggio 1998, per evitare che i consumatori di droghe, tranne quelli che hanno commesso forme gravi di crimini (legati alla droga), finiscano in prigione. In generale, le pene detentive dovrebbero essere l'ultima risorsa per le persone con problemi di dipendenza, ancor più che per altre categorie di delinquenti.

Scenario 1: possesso di eroina per uso personale da parte di un delinquente adulto.

Quando una persona viene arrestata per possesso/uso di una piccola quantità di una sostanza illecita (diversa dalla cannabis) come l'eroina, la polizia procederà a una perquisizione fisica, sequestrando la droga e perquisendo l'eventuale veicolo e la casa (quest'ultima con l'accordo del colpevole). Poi il rapporto della polizia sarà inviato per l'azione all'ufficio del pubblico ministero. Tuttavia, invece di portare il caso in tribunale è possibile per le forze di polizia (in collaborazione con i procuratori) ordinare un trattamento in un centro specializzato.

Se un rapporto viene trasmesso per l'azione al procuratore, egli analizzerà il caso e proporrà uno dei vari strumenti - ammende monetarie, licenziamento condizionato, ordine di libertà vigilata, accusa e condanna che ha a disposizione.

Scenario 2: reato patrimoniale commesso da un tossicodipendente per finanziare la sua tossicodipendenza.

La forza di polizia che arresta la persona trasmette il rapporto all'ufficio del pubblico ministero. Molto probabilmente il caso sarà trasmesso al tribunale, e probabilmente il tribunale applicherà un ordine di libertà vigilata o condannando e sospendendo l'applicazione della pena, o sospendendo la pronuncia

della pena in attesa di una completa riabilitazione.

Scenario 3: distribuzione su piccola scala di droghe da parte di un consumatore di droga per finanziare la sua dipendenza.

La vendita al dettaglio per finanziare una dipendenza da droghe è un fattore attenuante durante l'accusa di un tale reato. Questo significa che quando il perseguimento e la condanna dei tossicodipendenti sono necessari, essi dovrebbero avere il beneficio, in tutta la misura possibile, di un ordine di libertà vigilata e il ricorso al trattamento. Tuttavia, per applicare la libertà vigilata è importante che l'attività di spaccio di piccole quantità di droghe sia dimostrata per il solo uso personale. L'esistenza di precedenti penali, se può attirare pene più pesanti, non è considerata come un ostacolo alla libertà vigilata.

Prevenzione, cura e trattamento

La prevenzione sta ricevendo un'attenzione crescente in Belgio. Nelle Comunità e nelle Regioni viene fatto uno sforzo crescente verso una prevenzione globale: l'attenzione è principalmente orientata alla salute e al benessere. Il trattamento è ben definito dalla legge come opzione per i tossicodipendenti che hanno commesso piccoli reati di droga. Un contratto giudiziario la *probation prtorienne* che risale agli anni 50 è ancora il principio in base al quale trattare la tossicodipendenza dei piccoli delinquenti invece di un procedimento giudiziario. Esso mira a fermare l'applicazione della sanzioni giudiziarie se l'utente accetta di cambiare il suo comportamento (non usare nessuna droga, non rifiutare l'esame delle urine, cercare un lavoro, avere un tempo libero attivo, entrare in un trattamento che mira a smettere definitivamente con l'uso di droga con una disposizione della sua prova,...). Se l'utente decide di accettare, il sostituto procuratore trasmette il dossier direttamente al servizio sanitario responsabile. Nel 1994 una nuova legge ha offerto nuovi e diversi modi di terminare l'azione penale per i trasgressori tossicodipendenti: riparazione (scuse, indennità), lavoro a beneficio della comunità o l'ordine di entrare in trattamento per coloro che ne hanno bisogno ('*injonction therapeutique*'). Se il condannato accetta e completa il trattamento, il fascicolo giudiziario viene distrutto dopo 6 mesi, ma contrariamente al "contratto giudiziario", il rispetto dei termini dell'accordo comporta automaticamente la chiusura definitiva e completa del caso da parte del pubblico ministero.

Il pacchetto di leggi del 2003 persegue quali obiettivi la riduzione dei problemi fisici e psicosociali che possono accompagnare l'abuso di droga, nonché la riduzione delle conseguenze negative di questo per la società.

A tal fine, il regio decreto crea il principio del consiglio terapeutico, per permettere alle persone a cui è diretta la procedura di seguire il trattamento se necessario.

Le leggi del 2003 hanno stabilito i nuovi concetti di case manager per le questioni giudiziarie e

sanitarie, che saranno nominati dai ministeri federali della Giustizia e della Salute rispettivamente. I loro ruoli sono stabiliti nel decreto reale, per seguire il caso e consigliare il giudice o il procuratore, se necessario, sul fatto che il reo richieda un aiuto terapeutico, e se sì, il metodo più appropriato. I case manager assistono il procuratore principalmente nella scelta dei consulenti terapeutici. Quando un magistrato ritiene che l'uso sia problematico, può, per certi reati, passare il caso a un case manager per le questioni giudiziarie, che può riferirlo a un consulente terapeutico per una consulenza appropriata. Quando il magistrato impone una delle seguenti misure di chiusura del dossier, *probation pretorienne* (licenziamento condizionato), chiusura su pagamento delle spese o un importo mediato - il case manager giudiziario controlla, quando la persona non ha già la prova, che le raccomandazioni o le condizioni siano state adeguatamente seguite. Hanno la responsabilità della cooperazione con il settore sociale, vale a dire attuare una comunicazione costante e strutturata tra i settori interessati (casi giudiziari, la rete di aiuto e il settore sociale) per garantire l'assistenza sociale. Secondo la direttiva del 2003, un caso di possesso di droghe diverse dalla cannabis può essere chiuso dal procuratore con rinvio a un servizio di assistenza ai tossicodipendenti.

Precursori

La materia dei precursori è regolata dal decreto reale del 26 ottobre 1993, modificato dal decreto reale del 16 maggio 2003, che stabilisce misure per bloccare la diversione di certe sostanze per la fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il decreto reale del 26 ottobre 1993 è stato attuato ai sensi della legge del 24 febbraio 1921 sul traffico di sostanze tossiche, narcotiche, disinfettanti o antisettiche. I precursori sono considerati come sostanze tossiche o velenose. Per quanto riguarda il commercio intracomunitario, dalla legislazione del 2003 i reati riguardanti i precursori sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 2 quater della legge. Ciò significa che il mancato rispetto delle regole di documentazione sarà soggetto a una multa di 1000 - 5000 euro e/o 8 giorni - 3 mesi di prigione, e i reati riguardanti l'importazione, l'esportazione, il possesso, la fabbricazione, la vendita o l'offerta possono comportare la reclusione per 2 - 5 anni e/o una multa di 3 000 - 10 000 euro. Le sanzioni per il commercio improprio al di fuori della comunità sono stabilite negli articoli 231 e 261 della Legge Generale sulle Dogane e le Accise, quindi le sanzioni a disposizione del Direttore Generale delle Dogane. Secondo l'art. 231, qualsiasi uso contrario alle condizioni d'uso o all'autorizzazione può essere punito con una multa pari al valore delle merci interessate, e queste saranno confiscate. L'art. 261 stabilisce che le violazioni generali del regolamento del Consiglio, e della legge generale sulle dogane, se non coperte da altre sanzioni, possono essere soggette a una multa di 125 - 1250 euro e alla confisca delle merci.

Il Ministro della Salute Pubblica ha il potere di rescindere un accordo o la registrazione di una società se lo ritiene una sanzione appropriata. Altre autorità con la competenza di controllare il commercio di

precursori sono definite nell'Art. 20 del Decreto Reale del 26 ottobre 93; senza pregiudicare i poteri degli ufficiali di polizia giudiziaria, gli agenti delle dogane e delle accise, così come gli ispettori e i vice ispettori dell'Ispettorato Generale Farmaceutico del Ministero della Salute Pubblica, sono abilitati ad esercitare le loro funzioni nel controllo dei precursori.

Riciclaggio di denaro e confisca

Il codice penale, modificato dalla legge del 7 aprile 1995, punisce il riciclaggio di beni di qualsiasi origine illegale, con la reclusione da 15 giorni a 5 anni e/o multa da 130 a 5 000 000 di euro. Anche la partecipazione e il tentativo di riciclaggio sono punibili.

Inoltre, la legge dell'11 gennaio 1993 recepisce nel diritto belga la direttiva europea 91/309. Questa legge, tra l'altro, è applicabile al riciclaggio legato al traffico illegale di stupefacenti, mirando a imporre alcuni obblighi agli organismi finanziari, come l'identificazione dei clienti e la comunicazione di qualsiasi sospetto di riciclaggio alle autorità competenti. In seguito alla modifica di questa legge del 10 agosto 1998, queste disposizioni di controllo sono applicabili anche ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai revisori dei conti delle società e ai casinò.

Profilo del Paese - Bulgaria

Sviluppo della legislazione

Dall'inizio degli anni 90, l'abuso e il traffico di droga sono divenuti un problema serio in Bulgaria, probabilmente per lo stretto legame del traffico di droga con il crimine organizzato internazionale e per la posizione geografica della Bulgaria.

Le principali disposizioni normativa sulle sostanze stupefacenti sono contenute nel codice penale bulgaro e nella legge sul controllo delle sostanze stupefacenti e dei precursori (Narcotic Substances and Precursors Control Act) (promulgata nella Gazzetta dello Stato, n. 30 dd. 2 aprile 1999, entrata in vigore dal 3 ottobre 1999). Quest'ultima stabilisce: - l'organizzazione, le competenze e i compiti degli organi statali che esercitano il controllo

sulla produzione, la lavorazione, il commercio, l'uso, l'immagazzinamento, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasporto e la segnalazione di sostanze stupefacenti e precursori; - le misure da adottare contro l'abuso e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e precursori; -la ricerca scientifica e l'attività degli esperti in materia di sostanze stupefacenti e precursori.

Lo scopo della suddetta legge è quello di stabilire le relazioni pubbliche relative al controllo delle sostanze stupefacenti e dei precursori in sostanze stupefacenti e precursori in conformità con le

disposizioni dei trattati internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte.

Secondo la legge sul controllo delle droghe e dei precursori, il Consiglio nazionale sugli stupefacenti è il principale organo interministeriale per l'attuazione della politica statale nel campo dell'abuso di droga e della lotta contro il traffico di droga. È composto da un presidente, due vicepresidenti e membri che rappresentano un certo numero di ministeri, istituzioni e organizzazioni coinvolte nel campo dell'abuso e del traffico di droga. Il ministro della Salute è il presidente. Il segretario capo del ministero dell'Interno e il viceministro della Giustizia sono vicepresidenti. Un segretario del Consiglio organizza la preparazione delle riunioni del Consiglio e coordina l'attuazione delle decisioni del Consiglio. I consigli comunali sulle droghe devono sviluppare la politica locale in questo campo e proporre il bilancio per la sua attuazione.

Il Centro Nazionale per le Dipendenze (National Centre for Addiction - NCA) è la principale istituzione che si occupa dei problemi di droga di competenza del Ministero della Salute, e ha le seguenti funzioni fondamentali:

- 1) è l'organismo di coordinamento e metodologico per i problemi legati all'abuso e alla dipendenza da droghe, comprese le attività di prevenzione, trattamento, riduzione del danno e riabilitazione,
- 2) organizza ed effettua la supervisione specifica delle attività di trattamento dei tossicodipendenti,
- 3) è l'organo esperto nel campo delle tossicodipendenze.

Il NCA ha anche importanti responsabilità nei settori dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'informazione, così come nella collaborazione internazionale nel campo dei problemi di abuso di droghe.

Sostanze controllate

Le sostanze controllate sono elencate negli allegati della legge sul controllo delle droghe e dei precursori. Ci sono quattro Schede. La Tabella 1 elenca le sostanze ad alto rischio senza uso medico, la Tabella 2 elenca quelle ad alto rischio ma con uso medico, la Tabella 3 elenca le cosiddette sostanze "a rischio", e la Tabella 4 elenca i precursori. Le pene per ogni sostanza non sono direttamente collegate alle Schede, anche se possono essere diverse per le sostanze "ad alto rischio" e "a rischio" e i precursori. Le nuove piante e le sostanze da includere, escludere o trasferire tra gli allegati sono decise da una valutazione scientifica e medica presso un Consiglio di esperti all'interno del Consiglio Nazionale degli Stupefacenti.

Consumo e possesso di droga

L'articolo 354a del codice penale bulgaro si occupa del possesso di droga e stabilisce che "Una persona che senza il dovuto permesso produce, lavora, acquista, distribuisce, immagazzina, conserva, trasporta o trasporta stupefacenti o loro analoghi, sarà punita, per gli stupefacenti ad alto rischio - con

la reclusione da dieci a quindici anni e una multa, e per gli stupefacenti a rischio - con la reclusione da tre a quindici anni." Se gli oggetti del reato sono precursori o strutture e materiali per la fabbricazione di stupefacenti, la pena è più leggera - reclusione da tre a quindici anni e una multa.

La sezione prevede una serie di circostanze aggravanti, per esempio, se il crimine ha come oggetto sostanze di quantità particolarmente grandi, o è stato commesso da due o più persone che hanno cospirato in anticipo, o anche in ipotesi di recidiva, in relazione alle quali la pena è la reclusione da quindici a venti anni e una multa da duecentomila a trecentomila leve mila a trecentomila BGN per le sostanze stupefacenti ad alto rischio e la reclusione da dieci a venti anni e una multa da cinquantamila a centocinquantamila BGN - per sostanze stupefacenti a rischio.

Tuttavia, i tossicodipendenti ne sono generalmente esentati. Il paragrafo 3 dell'art. 354a stabilisce che "non è punibile la persona dipendente da sostanze stupefacenti o loro analoghi, se la quantità che tale persona acquista, conserva, tiene o porta con sé è tale da rivelare l'intenzione di uso personale."

In modo non dissimile gli artt. 30 e 3.2.1 della Narcotic Substances and Precursors Control Act dispongono che "La produzione, la lavorazione, il commercio, il deposito, l'importazione, esportazione, riesportazione, transito, trasferimento, trasporto, fornitura, acquisto, uso e possesso di piante, sostanze stupefacenti e preparati elencati nell'elenco di cui al punto 1 del paragrafo 2 dell'art. 3 sono vietati", ossia le piante e sostanze che presentano un rischio elevato per la salute pubblica a causa dell'effetto nocivo del loro abuso e che sono vietate per l'uso in medicina umana e veterinaria.

In caso di violazione di questa disposizione è prevista la irrogazione di una multa compresa tra BGN 2.000 e BGN 5.000, a meno che il fatto non sia punibile con una sanzione più grave.

Traffico e crimini legati alla droga

L'articolo 242 del Codice Penale stabilisce che chiunque trasporti stupefacenti o analoghi senza il dovuto permesso oltre il confine di stato è punito con la reclusione da dieci a quindici anni e una multa. Una persona che trasporta precursori o impianti e materiali per la fabbricazione di stupefacenti senza il dovuto permesso oltre il confine di stato è punibile con la reclusione da due a dieci anni e una multa. Se la quantità contrabbandata è particolarmente grande e nei casi più gravi, la pena è di 15-20 anni di reclusione oltre ad una ammenda.

Per quanto riguarda il crimine organizzato, un nuovo paragrafo è stato introdotto nell'art. 321 del Codice penale bulgaro con gli emendamenti dell'anno 2000. La disposizione di base dell'articolo afferma che: "Una persona che forma, guida o prende parte a un gruppo costituito allo scopo di commettere crimini in questo paese o all'estero, è punita con la reclusione da uno a cinque anni". L'emendamento aggiunge che "Se tale gruppo è stato organizzato o armato o formato allo scopo di traffico illecito di stupefacenti, analoghi o precursori, o se un funzionario prende parte a tale gruppo, ..." la pena è di 3-10 anni di reclusione per i partecipanti e 5-15 anni di reclusione per i leader.

Prevenzione, cura e trattamento

Per quanto riguarda i processi di riabilitazione e reintegrazione, ci sono diversi programmi di riabilitazione sviluppati. In particolare un programma (decreto n. 30/ 20.12.2000) del Ministero della Salute sull'organizzazione dei programmi di pretrattamento e riabilitazione per i tossicodipendenti fa un passo avanti innovativo nella regolamentazione di questi argomenti. Nel decreto, i programmi di pretrattamento includono programmi di informazione, consulenza, scambio di siringhe, test sul campo per l'HIV, l'epatite B e C, e il lavoro da un gabinetto medico trasportabile per le consultazioni. Nello stesso decreto, i programmi di riabilitazione includono programmi ambulatoriali e residenziali volti ad aiutare i tossicodipendenti a recuperare e raggiungere il massimo potenziale di sviluppo. Ci sono condizioni particolari per gli ex tossicodipendenti per partecipare come membri del personale nei programmi di pre-trattamento e riabilitazione.

Precursori

La legislazione sui precursori è integrata con la legislazione principale sulle droghe. La Commissione Interdipartimentale di Controllo dei Precursori con il Ministero del Commercio e del Turismo rilascia licenze rinnovabili di un anno per la produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e l'uso, così come l'esportazione, l'importazione, il transito e il commercio interno e il trasporto dei precursori, e può ritirare la licenza in qualsiasi momento. Ai sensi della legge sul controllo delle droghe e dei precursori, il mancato rispetto dei requisiti di etichettatura può comportare una multa di 1.000 - 50.000 BGL (circa 510 - 25.600 €); il mancato controllo delle sostanze o la mancata notifica alle autorità di transazioni sospette può comportare una multa di 1.000 - 10.000 BGL (circa 510 - 5.100 €); e se questi reati sono commessi da persone giuridiche piuttosto che da individui, l'organizzazione è passibile di una sanzione patrimoniale di 10.000 - 150.000 (circa 5.100 - 77.000 €). Secondo il codice penale, l'importazione o l'esportazione non autorizzata di precursori o di materiali per la fabbricazione di droghe può essere punita con la reclusione da due a dieci anni e una multa da 50 000 a 100 000 BGL (25 600 - 51 000 €), o, se il reato è particolarmente grave, con la reclusione da quindici a venti anni e una multa da 200 000 a 300 000 BGL (102 500 - 154 000 €). Come per la droga, un membro di un gruppo formato per il contrabbando può essere passibile di 3-10 anni di prigione, e un capo di tale gruppo può essere passibile di 5-15 anni di prigione.

Riciclaggio di denaro e confisca

Nel codice penale bulgaro c'è una disposizione specifica per contrastare il riciclaggio dei proventi del traffico di droga, ossia l'art. 253. comma 2 per cui chiunque compia operazioni finanziarie o altre transazioni con fondi o beni di cui è a conoscenza o presume siano stati acquisiti dal traffico illecito di

stupefacenti e/o loro analoghi, e/o precursori è punito con la reclusione da dieci a trenta anni e una multa.

Profilo del Paese - Croazia

Sviluppo della legislazione

Nel novembre 2007, la Repubblica di Croazia ha firmato l'Accordo del Consiglio d'Europa sul traffico illecito via mare, attuando l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988.

La disciplina sull'abuso di droga in Croazia è regolata principalmente dai seguenti atti normativi:

- la legge sulla lotta contro l'abuso di droga (2001), e successive modifiche;
- il codice penale (1997), e successive modifiche; le più recenti modifiche delle disposizioni sull'abuso di stupefacenti sono state apportate il 1° ottobre 2006;
- la legge sul tribunale dei minori (1997), e successive modifiche;
- la legge sul disturbo della pace pubblica (1997) e successive modifiche;
- la legge sulla sicurezza del traffico (2004);
- elenco di droghe, sostanze psicoattive e piante usate per la produzione di droghe, così come i precursori (periodicamente modificato).

Sostanze controllate

L'elencazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope è di competenza del Ministro della Salute, che periodicamente la aggiorna, e distingue tre gruppi di sostanze:

- Gruppo 1: contiene l'Elenco delle droghe e delle piante da cui si possono estrarre le droghe, suddiviso in parti 1-3;
- Gruppo 2: contiene l'Elenco delle sostanze psicotrope e delle piante, suddiviso in parti 1-4;
- Gruppo 3: contiene l'elenco dei Precursori, suddiviso nelle categorie 1, 2 e 3.

Consumo e possesso di droghe

Secondo l'art. 20 della legge sul disturbo della quiete pubblica l'uso di droghe in pubblico è punibile con una multa dell'ammontare di 100 euro. Se l'autore del reato è un tossicodipendente che commette reati a causa della sua dipendenza, il tribunale lo condanna alla misura cautelare obbligatoria del trattamento della dipendenza.

In ogni caso, il possesso illegale di droghe è vietato e costituisce un illecito amministrativo ai sensi della legge sulla lotta contro l'abuso di droghe, punibile con una multa da 140 - 14 000 euro. Nella

Repubblica di Croazia, inoltre, il possesso illegale di droga a scopo di vendita è vietato dal codice penale (Par. 1 Art. 173), con una pena massima di un anno di prigione.

Traffico e crimini legati alla droga

I reati legati al traffico di droga sono definiti nel codice penale, in particolare dall'articolo 173. La pena base per il possesso a scopo di vendita è una pena detentiva da 1 a 12 anni. Tuttavia i casi di produzione, vendita, distribuzione di sostanze stupefacenti sono puniti con 3-15 anni di reclusione. Quando il colpevole fa parte di un gruppo o di un'organizzazione criminale, la pena massima sale all'ergastolo.

La legge sulla lotta contro l'abuso di droghe proibisce la coltivazione non autorizzata di droghe, il possesso, il commercio, la produzione come reati amministrativi, punibili con una multa da 140 a 14000 euro.

Procedura e prassi giudiziaria

Gli articoli 212, 521 e 522 della legge sulla procedura penale prevedono il principio di opportunità, permettendo al Procuratore di Stato di rinviare condizionatamente un'azione penale per un reato che è punibile con una multa o una reclusione fino a 5 anni. Ciò richiede il consenso del colpevole e la sua disponibilità a sottoporsi alla riabilitazione dalla droga o ad altre attività. Per i reati meno gravi legati alle droghe, come il possesso di droghe per uso personale o lo spaccio di piccole quantità, il principio di opportunità è ampiamente applicato nella pratica per i minori e più recentemente anche per i tossicodipendenti adulti. Se il programma di trattamento viene frequentato come concordato, non viene fatta alcuna iscrizione nel casellario giudiziale.

In base al codice penale (articolo 71), la pena può essere sospesa per qualsiasi reato punibile fino a 5 anni di reclusione, prevedendo una condizione, come ad esempio il trattamento della tossicodipendenza in un istituto speciale.

In tutti i casi in cui i trasgressori sono condannati per reati connessi alle droghe e la valutazione degli esperti giunge alla conclusione che il trasgressore è dipendente dalle droghe, sono condannati alla "misura cautelare di trattamento della dipendenza".

Secondo la legge sulla lotta contro l'abuso di droghe, oltre alla multa, un trasgressore che è dipendente da droghe o è un consumatore sperimentale di droghe sarà tenuto a rispettare la misura del trattamento obbligatorio in un istituto medico o una misura di salvaguardia di riabilitazione dalla droga in un istituto di assistenza sociale (di solito un'organizzazione non governativa), della durata da tre mesi fino a un anno. Se il trasgressore completa con successo il processo di riabilitazione, la multa non sarà imposta.

Prevenzione, cura e trattamento

La legge sulla lotta contro l'abuso di droghe permette l'attuazione di programmi organizzati di prevenzione e trattamento educativo attraverso le famiglie, le scuole, le istituzioni sanitarie, le ONG, le comunità religiose e i media; l'identificazione precoce e il monitoraggio dei consumatori sporadici di droga; l'identificazione precoce, il trattamento, la riabilitazione e la reintegrazione sociale dei tossicodipendenti; l'attuazione di programmi di riduzione dell'offerta e della domanda di droga; e altre misure previste nella strategia nazionale e nei programmi generali e speciali contro l'abuso di droga.

Ciascuna delle 21 contee ha una commissione di contea per la lotta contro l'abuso di droga. Il Ministero della Scienza, dell'Educazione e dello Sport e il Ministero della Famiglia, degli Affari dei Veterani e della Solidarietà Intergenerazionale sono responsabili della prevenzione primaria; nell'area della prevenzione secondaria il Ministero della Salute e del Benessere Sociale, in cooperazione con il Ministero della Scienza, dell'Educazione e dello Sport, gioca il ruolo più importante. Nella maggior parte dei casi il sistema educativo è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione dei programmi di prevenzione delle dipendenze, che mirano principalmente a ridurre l'interesse dei giovani a sperimentare sostanze che creano dipendenza.

Precursori

La legge sulla lotta contro l'abuso di droga contiene le disposizioni per il controllo del commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito dei precursori. La lista dei precursori, suddivisa nelle categorie 1, 2 e 3 fa parte della Lista delle droghe, delle sostanze psicotrope e delle piante da cui si può estrarre la droga, e dei precursori.

La principale istituzione incaricata del controllo e del monitoraggio dei precursori è il Ministero della Salute, che lavora in collaborazione con le autorità di polizia (responsabili delle indagini sulle transazioni illecite che coinvolgono i precursori) e le autorità doganali (responsabili del controllo del commercio esterno dei precursori).

Secondo l'articolo 173 del codice penale, il commercio di attrezzature per la produzione di droga o di precursori è punibile con la reclusione da tre mesi a cinque anni. Secondo la legge sulla lotta all'abuso di droga, la fabbricazione non autorizzata, il possesso, l'acquisto, il commercio, l'esportazione e l'importazione di precursori possono essere anche reati amministrativi punibili con una multa.

Riciclaggio di denaro e confisca

Il riciclaggio di denaro è un reato penale ai sensi del codice penale (articolo 279). Chiunque in operazioni bancarie, finanziarie o altre operazioni economiche, investe, prende in consegna, scambia

o altrimenti nasconde la vera fonte di denaro, oggetti o diritti procurati con denaro che è stato acquisito da un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Il membro di un gruppo o di un'organizzazione criminale è punito con la reclusione da uno a dieci anni. Il denaro e gli oggetti sono confiscati, mentre i diritti sono dichiarati nulli.

Nel 2009 la legge sulla lotta contro l'abuso di droghe è stata modificata in modo che la procedura per la distruzione delle droghe sequestrate includa la possibilità che in casi specifici, sulla base della decisione del procuratore di stato, le droghe, le parti di piante o le sostanze possano essere distrutte prima della sentenza o decisione esecutiva o prima di un periodo di tre anni dopo il giorno in cui sono state presentate le accuse penali. Peraltro le droghe illecite sequestrate, anche qualora utilizzabili come materia prima, non possono essere trasferite a un'entità legale autorizzata a produrre droghe.

Profilo del Paese - Francia

Sviluppo della legislazione

Il quadro giuridico della politica francese in materia di droga trova nella legge del 31 dicembre 1970 i suoi principi fondamentali, nonostante le successive modifiche e integrazioni. Gli obiettivi della legge sono: reprimere severamente il traffico; proibire l'uso di stupefacenti ma anche proporre alternative alla repressione dell'uso; assicurare cure gratuite e anonime ai consumatori che cercano un trattamento. In seguito sono state emanate direttive ministeriali per armonizzare l'applicazione pratica delle autorità di polizia e dei servizi sanitari. In particolare, la direttiva del 17 giugno 1999 riguardante le risposte giudiziarie ai tossicodipendenti, raccomanda in particolare ai pubblici ministeri di basare le loro azioni contro i tossicodipendenti sui principi della salute. In effetti, questo orientamento costituisce uno dei temi principali del piano d'azione francese sulle droghe adottato nel 1999.

Per quanto riguarda il traffico di droga, la legge è stata modificata diverse volte, principalmente aumentando la severità delle pene o creando nuovi reati.

Il codice penale entrato in vigore nel 1994 (la legge approvata il 16 dicembre 1992) ha ribadito la maggior parte delle clausole scritte nella legge del 1970, (originariamente scritta nel codice di salute pubblica) tranne quelle relative all'uso. Nuove disposizioni "criminalizzano" i reati, come la direzione di organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di droga, con pene fino all'ergastolo. Le pene detentive possono anche raggiungere i trent'anni in caso di produzione, fabbricazione, importazione ed esportazione di stupefacenti per gli individui che fanno parte di un gruppo organizzato.

Il 19 giugno 1996 è stata promulgata una legge per regolare il controllo dei precursori, mentre il 29 aprile 1996 è stata approvata un'altra legge che copre il traffico di stupefacenti in alto mare, autorizzando l'abbordaggio e l'ispezione di qualsiasi nave sospettata di essere coinvolta nel traffico di stupefacenti fuori dalle acque territoriali.

Sostanze controllate

Le sostanze illecite sono elencate in un allegato al decreto legge del 22 febbraio 1990, incluse in 4 liste:

- Lista I: sostanze stupefacenti come eroina, cocaina, cannabis, metadone, oppio, ecc;
- Lista II: sostanze come codeina, propiram, ecc.; (le liste I e II corrispondono a quelle della Convenzione unica del 1961)
- Lista III: sostanze psicotrope della Convenzione di Vienna del 1971, come: anfetamine, ecstasy (MDMA), LSD, ecc.
- Lista IV: sostanze non controllate a livello internazionale, come: MBDB, 4-MTA, Ketamina, Nabilone, THC, ecc.

I precursori sono elencati e controllati dal decreto legge n°96-1060 del 5 dicembre 1996.

Il sistema penale francese non fa distinzione tra le sostanze stupefacenti. Teoricamente, un reato come il possesso illecito sarebbe perseguito e giudicato allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che l'oggetto del reato sia cannabis, eroina o LSD. Tuttavia, le autorità giudiziarie hanno il diritto di giudicare secondo il principio di opportunità. La natura della sostanza sembra essere uno dei criteri (insieme alla quantità e ai precedenti penali) per perseguire, ridurre le accuse o non perseguire un colpevole.

Consumo e possesso di droghe

Il consumo pubblico o privato è punibile con un anno di prigione e una multa di oltre di 3 000 euro. Gli autori del reato incorrono anche, come pena complementare, nell'obbligo di seguire uno stage de sensibilisation sui pericoli connessi all'uso di stupefacenti, secondo le modalità fissate dal codice penale (art. 131-35-1).

La proibizione e la punizione del semplice uso di droghe ha provocato un forte dibattito in Francia per decenni. Nel giugno 1999 la direttiva del Ministero della Giustizia ha chiesto ai procuratori di dare priorità agli approcci di trattamento per i piccoli delinquenti sia legati all'uso di droghe che ad altri piccoli reati. In particolare per quanto riguarda i consumatori problematici di droga, la raccomandazione della direttiva è di applicare il più possibile alternative terapeutiche alle prigioni, mentre "l'imprigionamento dei consumatori di droga che non hanno commesso altri reati correlati deve essere l'ultima risorsa".

In pratica, i semplici consumatori sono trattati principalmente con alternative terapeutiche. Tuttavia, l'"ordine terapeutico" per evitare l'azione penale non è l'unico ad essere applicato. Nella maggior parte dei casi, i semplici consumatori di droghe ricevono un avvertimento che può essere accompagnato da una richiesta di contattare un servizio sociale o sanitario, senza obbligare la persona a sottoporsi a un trattamento o a una consulenza.

La nuova legge del 23 giugno 1999 fornisce una base giuridica alle alternative all'azione penale (art.41-1 codice di procedura penale). Un nuovo strumento, l'"accordo penale" [5], aumenta la possibilità di rinunciare all'azione penale in caso di alcuni reati minori, in particolare legati al semplice consumo di droga. I procuratori hanno ora una serie di misure con le quali, se accettate e debitamente eseguite, possono porre fine all'azione penale. Queste misure includono il pagamento volontario di una multa o l'esecuzione di un lavoro non remunerato utile alla società.

Il possesso di droghe illegali è un reato penale. La legge non distingue tra possesso per uso personale o per traffico. Infatti, il possesso può essere processato come un reato di traffico (art. 222-37 PC). In pratica, tuttavia, in base alla quantità di droga trovata e agli elementi dell'atto, il procuratore può optare di conseguenza per un'accusa di uso o traffico.

Se il colpevole è accusato di mero uso, rischia una pena detentiva massima di un anno e una multa fino a 3.800 euro, ma probabilmente riceverà "nessuna ulteriore azione", o una delle alternative al procedimento (cfr. supra). In questo caso il procuratore ridimensiona l'accusa per escludere il possesso e quindi l'accusa di traffico.

Se il colpevole viene perseguito nonostante ciò, l'art. 222-37 del Codice penale prevede la reclusione fino a dieci anni e una multa fino a circa 7.000.000 euro.

Traffico e crimini legati alla droga

L'importazione, l'esportazione, il trasporto, il possesso, la fornitura, la consegna, l'acquisizione, ecc. comportano pene fino a 10 anni e fino a circa 7.000.000 euro di multa ai sensi degli artt. 222-36 e 222-37 del Codice penale. In caso di reati particolarmente gravi le pene possono arrivare all'ergastolo.

Bisogna anche notare che il traffico di stupefacenti può essere punito anche come reato doganale (contrabbando e reati simili). Questo reato non è specifico per i narcotici come nella legge del 1970. È punibile con una pena massima di tre anni e con multe pari a due volte e mezzo il valore della merce illegale (il valore è stimato utilizzando i prezzi del mercato clandestino) ai sensi dell'art. 414 del Codice doganale. Le autorità doganali apriranno una procedura doganale per traffico di droga in tutti i casi di importazione di droga. I procedimenti doganali non escludono un procedimento penale e anzi è possibile che le multe doganali si aggiungano alle sanzioni penali. Solo in caso di quantità molto piccole di droga viene proposta una transazione

finanziaria per porre fine alla persecuzione doganale.

Prevenzione, cura e trattamento

Nell'ordinamento giuridico francese i tossicodipendenti possono evitare l'azione penale ricorrendo spontaneamente al trattamento. Le disposizioni per l'anonimato garantiscono che la legge non chieda spiegazioni dopo il trattamento.

La legge del 1970, dedicata principalmente alla regolamentazione del consumo e del traffico di droga, introduce l'"ordine terapeutico" (*injonction thérapeutique*), che stabilisce che il reo deve entrare e completare un programma di riabilitazione dalla droga per evitare la prigione. Il programma deve essere accettato dal tossicodipendente. Da quel momento, le autorità sanitarie sono responsabili della scelta, dell'organizzazione e del controllo dell'esecuzione del programma di trattamento più adeguato ai bisogni della persona. Devono informare il pubblico ministero nei casi in cui l'utente rifiuta di continuare il programma. In questi casi, il pubblico ministero recupera il potere di riaprire il procedimento penale.

Negli ultimi 20 anni il sistema penale ha sviluppato una notevole varietà di misure alternative alla detenzione, oltre all'"ordine terapeutico": libertà vigilata, lavoro in comunità, rinvio della pronuncia, ecc.

Infine, è importante menzionare altre misure legali relative all'obbligo di trattamento che sono state previste nella legge del 1970. Queste misure autorizzano il giudice e il tribunale a ordinare a un utente di sottoporsi a un trattamento di disintossicazione. Se l'utente completa il trattamento, il giudice non può più infliggere pene. Queste misure sono usate molto raramente. I tribunali preferiscono usare misure di diritto comune che non sono specificamente rivolte ai tossicodipendenti, ma sono spesso usate quando si tratta di loro. Possono anche essere pronunciate dal tribunale nel quadro di una sospensione della pena con libertà vigilata, o nel quadro di un lavoro comunitario per la società con l'obbligo di seguire un programma sanitario.

Precursori

La legge n. 96-542, emanata il 19 giugno 1996, attua il controllo dei precursori elencati nel decreto n. 96-1060 del 5 dicembre 1996. Un altro decreto no. 96-1061 del 5 dicembre 1996 stabilisce gli obblighi dei produttori, degli utenti e dei commercianti per ogni categoria di precursori.

Un'ordinanza interdipartimentale, dell'11 marzo 1993, ha creato la Mission Nationale de Contrôle des Precurseurs Chimiques (MNCPC) - l'Ufficio Nazionale di Controllo dei Precursori Chimici - presso il Ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria. Risponde direttamente al Ministro dell'Industria che decide le sanzioni amministrative in caso di violazione della legge n. 96-542; multe fino a 1 500 euro per violazione, e multe da 150 a 750 euro al giorno in caso di mancata trasmissione

di informazioni o di rifiuto di supervisione. L'MNCPC consegna accordi e autorizzazioni agli operatori, effettua controlli in loco, propone modifiche alla legislazione sui precursori e raccoglie dichiarazioni di sospetto da parte degli operatori che trasmette immediatamente a Dogana e Polizia per ulteriori indagini. In caso di deviazione di precursori per la produzione illegale di droga, la dogana può usare i suoi poteri di controllo e di sanzione ai sensi del codice doganale, e la polizia può applicare le disposizioni del codice penale sul traffico di droga.

L'esperienza delle stanze di consumo a basso rischio (“salles de consommation à moindre risque - SCMR”)

Le SCMR sono strutture di riduzione del danno con personale qualificato che permettono ai tossicodipendenti di usare droghe in condizioni più sicure, per iniezione o inalazione. Attualmente sono ampiamente presenti in Europa - alcuni da più di 30 anni - con più di 80 sedi in 9 paesi.

In via sperimentale nel 2016 sono state aperte a Parigi e Strasburgo SCMR, seguendo le raccomandazioni della perizia collettiva INSERM "Riduzione dei rischi infettivi tra i consumatori di droga" pubblicata nel 2010 (<https://www.igubli.inserm.fr/handle/10608/86>).

Per verificare gli effetti delle stanze di consumo a basso rischio è stata commissionata una valutazione scientifica multidisciplinare, prevista dalla legge n. 2016-41 del 26 gennaio 2016 sulla modernizzazione del nostro sistema sanitario. Così la MILDECA - *Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives* - ha commissionato all'INSERM - *institut national de la santé et de la recherche médicale*, la valutazione delle sale di consumo a basso rischio a Parigi e Strasburgo, strutture sperimentali di riduzione del rischio e del danno (RDRD) dedicate all'accoglienza e alla cura dei consumatori di droghe iniettabili, e la conclusione cui l'Istituto di ricerca è giunto è che tali stanze che hanno effetti positivi in termini di salute pubblica.

L'accesso a queste strutture permette di migliorare la salute di queste persone (diminuzione delle infezioni da HIV e da epatite C, complicazioni cutanee dovute a iniezioni e overdose), e di ridurre il numero di visite al pronto soccorso. Si evitano così importanti spese mediche. Le iniezioni e il numero di siringhe abbandonate nello spazio pubblico sono ridotti. La valutazione, inoltre, non ha rivelato alcun deterioramento della sicurezza pubblica legato all'istituzione delle camere.

L'approccio multidisciplinare utilizzato per la ricerca è stato suddiviso in tre steps:

- i.** Il primo ha previsto la creazione di una corte di 665 consumatori di droga, alcuni dei quali hanno frequentato un SCMR, mentre gli altri no, e per i quali sono stati monitorati diversi indicatori di salute (infezioni, visite al pronto soccorso, ecc);
- ii.** La seconda parte ha svolto una valutazione medico-economica degli SCMR, e in particolare il loro rapporto di co-efficienza a lungo termine, integrando il costo delle camere e i costi sanitari evitati;

iii. La terza parte è consistita in una ricerca sociologica sull'accettabilità sociale del SCMR a Parigi e il suo impatto sulla tranquillità pubblica. Questa fase si è basata su 160 interviste condotte con numerose parti interessate (residenti locali, agenti di pulizia e di sicurezza, agenti di polizia, professionisti della salute e del RDRD, consumatori di droga, funzionari eletti locali), sull'analisi dei dati del sondaggio *E ROPP* sull'opinione dei francesi sugli SCMR nel 2018, realizzato in collaborazione con l'OFDT, su un'analisi delle notizie di stampa e su uno studio delle tracce di consumo nello spazio pubblico (presenza di siringhe) prima e dopo l'apertura del centro, sulla base di osservazioni etnografiche e modellazione di serie temporali.

I risultati di questo programma di ricerca mostrano effetti positivi sulla salute, un rapporto costo-efficacia degli SCMR che è accettabile per la società e un'assenza di deterioramento della tranquillità pubblica direttamente attribuibile agli SCMR.

In termini di salute, i risultati delle analisi mostrano che i consumatori di SCMR hanno meno probabilità, rispetto ai non consumatori di droghe per via parenterale, di denunciare pratiche infettive rischiose (HIV, virus dell'epatite C) o ascessi, di andare in overdose, di andare al pronto soccorso, di iniettarsi nello spazio pubblico e di commettere reati. Questi risultati sono ampiamente in linea con le esperienze di altri paesi.

Per quanto riguarda l'accesso alle cure, i risultati sono più contrastanti, il che potrebbe essere legato alla maggiore precarietà delle popolazioni che utilizzano SCMR rispetto a quella delle persone che utilizzano altre strutture di cura. La elevata presenza tra i pazienti SCMR di persone prive di copertura previdenziale e la relativa "novità" di queste strutture spiegano queste limitazioni, che potrebbero essere superate nel tempo, in particolare con collegamenti più forti tra gli SCMR e altri servizi o professionisti della cura.

La valutazione medico-economica stima i costi medici evitati tra i consumatori di droga che frequentano gli SCMR a 11 milioni di euro, estrapolando la loro presenza su un periodo di 10 anni. Questi costi non compensano i costi di implementazione e gestione di queste strutture per 10 anni, ma il rapporto costo-efficacia è accettabile in relazione agli standard della letteratura internazionale e al rapporto costo-efficacia di altri interventi di salute pubblica già implementati in Francia. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: <https://www.drogues.gouv.fr/presse/evaluation-scientifique-confirme-linteret-salles-de-consommation-moindre-risque-scmr>.

Profilo del Paese - Germania

Sviluppo della legislazione

Alla fine degli anni '60 il governo tedesco fu costretto ad intervenire sulla questione delle droghe a

causa dell'aumento del traffico di tali sostanze, con il Narcotics Act ("Betäubungsmittelgesetz") del 1971. In risposta all'ulteriore peggioramento della situazione delle droghe, i membri del Bundestag tedesco e il governo federale presentarono subito dopo varie iniziative per una revisione completa della legge sulle droghe. Sono quindi stati promulgati una serie di atti legislativi tra cui la "Legge per regolare il commercio di narcotici" (Legge sugli stupefacenti - BtMG) entrata in vigore il 1° gennaio 1982, successivamente modificata.

L'obiettivo principale del Narcotics Act è la protezione della salute umana. Per perseguire questo obiettivo, il Narcotics Act incorpora le seguenti cinque serie di disposizioni:

- elenco conclusivo di tutti i narcotici definiti da questa legge negli elenchi da I a III (elenchi di cui all'articolo 1 comma 1);
- fabbricazione, commercio e operazioni legali e procedure di licenza (sezioni da 3 a 12, 14, 17, 18);
- prescrizione medica di stupefacenti (sezione 13);
- reati penali e amministrativi (sezioni da 29 a 34); e
- misure alternative per i criminali tossicodipendenti (sezioni da 34 a 38).

In senso più ampio, la legislazione sugli stupefacenti include anche la legge sul monitoraggio dei precursori. Infine anche il codice penale (StGB), il codice di procedura penale (StPO) e la legge sui tribunali minorili (JGG) includono importanti basi legali per l'attuazione di indagini e procedimenti penali in casi di commercio illecito di stupefacenti e precursori.

Si segnala che nel 2021 in Germania il governo ha avviato un processo di legalizzazione della cannabis "per uso ricreativo". Secondo l'Università di Heinrich Heine di Düsseldorf, l'iniziativa garantirebbe 3,7 miliardi di euro di introiti fiscali in più, 1,3 miliardi di euro di risparmi sulla sicurezza e 27 mila nuovi posti di lavoro. La legalizzazione della marijuana in Germania, il cui uso medico è depenalizzato dal 2017, porterebbe all'apertura di negozi e coffee-shop, con il governo tedesco che annualmente si ritroverebbe in cassa ben 5 miliardi di euro.

Nel valutare la proposta, il nuovo governo tedesco ha tenuto conto anche dei dati in arrivo dagli Usa: negli Stati Uniti la marijuana è stata già legalizzata in 21 Stati e in uno studio è stato dimostrato che nelle aree interessate le rapine sono diminuite del 26%, gli omicidi e le violenze dell'11%. In Germania la marijuana è la droga più diffusa e, secondo un sondaggio promosso dalla German Hemp Association, il 49% dei cittadini intervistati ha dichiarato di essere favorevole alla legalizzazione della cannabis e all'apertura negozi specializzati, come avviene già da diverso tempo anche in Olanda e in Canada. Il 46% è contrario all'iniziativa.

Sostanze controllate

Le sostanze controllate sono contenute in tre elenchi del Narcotics Act (sezione 1 subs. 1 e 2 del Narcotics Act) e così suddivise:

- la Tabella I include: "narcotici non commerciabili"; si tratta di narcotici illeciti senza un beneficio medico attuale basato sull'evidenza, per esempio l'eroina e tutte le droghe tipo Ecstasy;
- la Tabella II include: "stupefacenti leciti, ma non disponibili come tali su prescrizione speciale", per esempio gli stupefacenti che sono usati commercialmente per la fabbricazione di altri prodotti, in particolare farmaceutici. Questi includono, tra l'altro, il delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) e la dexamfetamina;
- la Tabella III include: "stupefacenti commerciabili su prescrizione speciale", si tratta di tutti gli stupefacenti che possono essere prescritti da medici, dentisti e veterinari per scopi medici (ad esempio oppio, morfina e metadone).

Di norma, questi elenchi vengono modificati mediante ordinanze aventi forza di legge, emanate dal governo federale (cfr. articolo 1 comma 2 BtMG). In casi urgenti, tuttavia, il Ministero Federale della Sanità ha la sola autorità di includere sostanze e preparati che non sono medicinali nelle apposite liste per un periodo di un anno, se ciò è necessario a causa della portata dell'abuso e del pericolo effettivo per la salute (cfr. articolo 1 comma 3).

Traffico e crimini legati alla droga

Gli articoli da 29 a 34 della BtMG comprendono un ampio catalogo di reati penali, amministrativi e disposizioni supplementari applicabili in relazione al commercio illecito di stupefacenti. La legge sugli stupefacenti distingue tre categorie di reati in base alle pene previste dalla legge:

reati punibili con una pena detentiva fino a cinque anni o con una multa; cfr. articolo 29 comma 1, numeri da 1 a 14;

casi particolarmente gravi di reati penali punibili con la reclusione non inferiore a un anno e non superiore a 15 anni; cfr. articolo 29 subs. 3 e sezione 29a; e

reati punibili con la reclusione non inferiore a due anni (in casi speciali: non inferiore a tre o cinque anni) e non superiore a 15 anni; cfr. sezioni 30-30b.

Le violazioni minori di semplici disposizioni normative sono i cosiddetti illeciti amministrativi che sono punibili solo con una multa; cfr. sezione 32.

Il traffico e il contrabbando illecito (importazione, esportazione, transito), la coltivazione e la fabbricazione illecita di stupefacenti sono tra i reati più gravi legati alla droga. La classificazione in una delle suddette tre categorie dipende principalmente dall'insieme delle circostanze di fatto che circondano il reato, che sono esplicitamente indicate nella legge. Una circostanza aggravante è, in primo luogo, la quantità di stupefacenti. Ulteriori circostanze aggravanti sono, tra l'altro, il fatto che un adulto fornisca stupefacenti a un minore (sezione 29a), che chiunque traffichi stupefacenti "professionalmente" o come membro di una banda (sezioni 30, 30a) o, quando si commette un grave reato legato alla droga, porti un'arma da fuoco o altri articoli che, per loro natura, sono suscettibili e

destinati a causare danni fisici (sezione 30a).

Inoltre, la pena prevista dalla legge è la stessa per tutti i tipi di stupefacenti, cioè il tipo e la classificazione dello stupefacente non influenzano la pena. Tuttavia, nel determinare la pena, il giudice può, deve e vuole sempre tenere conto del tipo e dei diversi rischi posti dal singolo stupefacente coinvolto nel reato. Le sentenze relative alla cannabis, soprattutto se si tratta di piccole quantità, sono di solito meno severe di quelle imposte su stupefacenti particolarmente pericolosi. Sia la legge che i tribunali differenziano sostanzialmente tra i reati di traffico e contrabbando (vedi sopra) e quelli che riguardano essenzialmente il possesso punibile di stupefacenti, soprattutto per uso personale.

Consumo e possesso di droghe

La legge tedesca non definisce il consumo di stupefacenti come un reato penale. Tuttavia, chiunque possieda stupefacenti per uso personale e non abbia un'autorizzazione scritta per il loro acquisto, è considerato commettere un reato ai sensi dell'articolo 29 comma 1 della legge sugli stupefacenti, così come chiunque coltivi, produca, acquisti, commercializzi stupefacenti o li metta altrimenti sul mercato senza alcuna autorizzazione ufficiale. C'è un margine di discrezionalità nel perseguire i reati per uso personale, atteso che il pubblico ministero può, in forza dell'articolo 31a della legge sugli stupefacenti, astenersi dal perseguire anche senza il consenso del tribunale se ad esempio non c'è interesse pubblico nel reato e gli stupefacenti erano destinati solo all'uso personale del colpevole in piccole quantità.

Procedura e prassi giudiziarie

Insieme alle disposizioni generali del codice penale e del codice di procedura penale, le disposizioni penali della legge sugli stupefacenti e la legge sul monitoraggio dei precursori (Grundstoffüberwachungsgesetz) costituiscono la base giuridica necessaria per tutte le indagini e le misure di persecuzione relative alla droga da parte della polizia, delle autorità doganali e degli uffici del pubblico ministero, nonché per le decisioni giudiziarie sui reati relativi alla droga. Inoltre, il codice di procedura penale regola i diritti e i doveri dell'imputato e del difensore (avvocati) durante l'intero procedimento penale.

La polizia è obbligata a riferire ogni reato all'ufficio del pubblico ministero (cfr. sezione 163 del codice di procedura penale, StPO). Di regola, l'azione penale è obbligatoria anche per il pubblico ministero. Questo corrisponde al "principio tedesco dell'obbligatorietà dell'azione penale" (sezioni 152, 160 del codice di procedura penale). Tuttavia, il diritto penale include disposizioni speciali che permettono al pubblico ministero, in casi eccezionali, di astenersi dall'azione penale ("principio di discrezionalità dell'azione penale"). Le disposizioni relative a questo principio di discrezionalità

dell'azione penale nel Narcotics Act sono gli articoli 29 subs. 5 e 31a, nel codice di procedura penale in particolare gli articoli 153, 153a a 153e e l'articolo 154.

La Germania è uno Stato federale in cui i Laender federali godono di un alto livello di autonomia anche in molti aspetti della politica degli stupefacenti. Secondo l'articolo 83 della Legge fondamentale tedesca, essi eseguono gli statuti federali, a meno che la Legge fondamentale non disponga diversamente. I Laender federali hanno giurisdizione nei procedimenti penali sugli stupefacenti (eccetto le decisioni di ultima istanza delle Corti federali supreme) e sono responsabili del controllo del commercio di stupefacenti negli studi medici, nelle farmacie e negli ospedali. D'altra parte, il controllo del commercio lecito di stupefacenti (fabbricazione, commercio, importazione, esportazione) e la concessione di licenze sono di competenza dell'Istituto federale dei farmaci e dei dispositivi medici (BfArM).

Prevenzione, cura e trattamento

Dal 1981, il numero crescente di tossicodipendenti e di criminali tossicodipendenti ha portato all'introduzione di disposizioni sulla riduzione della domanda e la minimizzazione del danno nel Narcotics Act, tra cui la "terapia invece della punizione" (1981), il trattamento basato sulla sostituzione e la distribuzione di siringhe sterili monouso (1992), stanze per il consumo di droga (2000) e il trattamento sostitutivo basato sulla diamorfina (2009).

Secondo le disposizioni sulla "terapia al posto della punizione" (sezioni da 35 a 38) l'autorità di esecuzione (di solito il pubblico ministero) può, con l'approvazione del tribunale, rinviare l'esecuzione di una pena detentiva o il resto di una pena di non più di due anni per un periodo massimo di due anni, nei casi in cui il condannato ha commesso il reato a causa della sua dipendenza dagli stupefacenti. Un altro prerequisito per questo rinvio è, tuttavia, che il condannato sia in corso o fermamente determinato a sottoporsi a un trattamento di riabilitazione dalla dipendenza.

Il tempo trascorso in questo trattamento sarà, dopo il suo completamento, dedotto dalla durata della pena detentiva. Se il condannato ha completato con successo il trattamento, questo può portare a una sospensione della pena e infine alla sua remissione. Ai sensi di questa legge, il trattamento significa soprattutto trattamento residenziale, per lo più in istituzioni private ufficialmente riconosciute. Le istituzioni che forniscono il trattamento sono obbligate ad informare l'autorità competente di ogni interruzione/interruzione del trattamento. Se il condannato non continua il trattamento, la sospensione della pena è revocata e la sua esecuzione continua.

L'ammissibilità delle cd. *consumption rooms* (le stanze di consumo di droghe), che era stata a lungo controversa, è stata decisa in senso affermativo il 1° aprile 2000 da una nuova disposizione della legge sugli stupefacenti (cfr. sezione 10a). Le stanze di consumo sono luoghi protetti per il consumo igienico di droghe pre-acquistate in un ambiente non giudicante e sotto la supervisione di personale

formato. Esse costituiscono un servizio altamente specializzato per le droghe all'interno di una rete più ampia di servizi per i consumatori di droga, inseriti in strategie locali globali per raggiungere e soddisfare una gamma diversificata di bisogni individuali e bisogni individuali e comunitari che derivano dall'uso di droghe. Il Narcotics Act lascia alla discrezione dei Länder federali la possibilità o meno di permettere sale di consumo di droghe. Il governo del Land deve emettere un'ordinanza basata sul Narcotics Act che regola i dettagli della procedura di licenza e i prerequisiti per l'ammissione. Nel 2003 queste ordinanze sono state emesse in sei dei 16 Länder federali (Amburgo nel 2000, Nord Reno-Westfalia nel 2000, Saarland nel 2001, Assia nel 2001, Bassa Sassonia nel 2002 e Berlino nel 2002). Gli operatori dei locali per il consumo di droghe hanno il compito di contattare i tossicodipendenti difficili da raggiungere il più regolarmente possibile, fornire assistenza per la sopravvivenza, prevenire le tipiche malattie legate all'uso di droghe per via parenterale (come l'HIV e le infezioni da epatite), stabilizzare la loro salute e offrire loro consulenza e trattamento per aiutarli a smettere le loro attività illecite e la tossicodipendenza e per prevenire il traffico illecito di droga. Devono cooperare strettamente con tutte le autorità e istituzioni competenti.

A Francoforte, la maggior parte dei cinque servizi attuali, che hanno una capacità totale di 37 posti per iniezione controllata, sono stati creati tra il dicembre 1994 e l'agosto 1996. Il servizio ad Amburgo è iniziato anche nel 1994 e ha seguito un concetto di decentralizzazione; nel maggio 1999 erano disponibili circa 39 posti per l'iniezione e 15 posti per l'inalazione, distribuiti in otto servizi. Nel 2002, un servizio di Amburgo è stato chiuso. La decisione politica di chiudere un altro locale nel centro di Amburgo è stata annunciata nel 2003. Amburgo e Francoforte sono ancora le uniche città tedesche con più di una sala di consumo. Altri locali di consumo furono aperti ad Hannover nel 1997 e a Saarbrücken nel 1999. Dopo che la legge federale tedesca sulle droghe è stata emendata nella primavera del 2000, definendo le condizioni in base alle quali i locali di consumo delle droghe potevano essere implementati (BtMG-ÄndG del 1 aprile 2000), nove città del Nord Reno-Westfalia (Münster, Wuppertal, Essen, Colonia, Aachen, Dortmund, Bochum, Bonn e Bielefeld) hanno integrato le sale di consumo nei servizi esistenti per le droghe tra il 2001 e il 2003; a Berlino, una sala di consumo mobile è diventata operativa nell'ottobre 2003, e sono previsti altri due servizi fissi. Nel 2003, un totale di 25 strutture di consumo operavano in 14 città tedesche (per approfondimenti si rinvia a [hiips://core.ac.uk/download/pdf/34710918.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/34710918.pdf)).

Il "trattamento sostitutivo dei tossicodipendenti da oppiacei" richiede la regolare prescrizione e somministrazione di "farmaci sostitutivi" sulla base della sezione 13 del Narcotics Act, mentre la sezione 5 dell'Ordinanza sulla prescrizione degli stupefacenti (BtMVV) regola i prerequisiti in dettaglio. Il principio più importante è che tale "sostituzione" non può consistere solo nel fornire le dosi richieste di un sostituto (non un semplice schema "dose 'n' go") ma che deve anche includere un trattamento sostitutivo qualificato. Questo comprende anche tutte le misure psichiatriche,

psicoterapeutiche e/o psicosociali di trattamento e cura necessarie (principio della terapia globale delle dipendenze).

La legge sugli stupefacenti non include alcuna disposizione sul trattamento obbligatorio degli individui dipendenti da stupefacenti. È vero che il codice penale (sezione 64), la legge sui tribunali minorili (sezione 93a) e diversi atti a livello di Länder comprendono disposizioni generali sul "collocamento in un istituto per la terapia di astinenza". Tuttavia, l'applicazione di queste disposizioni è molto limitata, in particolare per quanto riguarda le persone dipendenti da stupefacenti.

Precursori

La legge sul monitoraggio dei precursori è entrata in vigore il 19 marzo 2009. Questa legge mira a prevenire e perseguire la diversione e l'uso abusivo dei cosiddetti precursori ai fini della fabbricazione illecita di stupefacenti. Le licenze per la fabbricazione, l'acquisto e il commercio di precursori sono rilasciate dall'Istituto federale dei farmaci e dei dispositivi medici (BfArM) di Bonn. Quest'ultimo controlla anche la rivendita e la fornitura di precursori a terzi. La responsabilità per il controllo dell'intero commercio nazionale ed estero di precursori chimici spetta al BfArM, alle autorità doganali federali e all'unità congiunta dogana/polizia per il controllo dei precursori (GÜS) presso l'Ufficio federale di polizia criminale (BKA).

Profilo del Paese - Polonia

Sviluppo della legislazione

I principali testi legali in vigore ora possono essere divisi nei seguenti gruppi:

1. la legge sulla lotta alla tossicodipendenza legge del 29 luglio 2005;
2. atti esecutivi sul trattamento dei tossicodipendenti, trattamento nelle prigioni e negli arresti, liste di professioni mediche rilevanti, condizioni di trattamento;
3. regolamento sul Consiglio sulla lotta contro la tossicodipendenza;
4. regolamento sul programma nazionale di lotta contro la tossicodipendenza;
5. regolamento sulla produzione, processione, importazione, esportazione e circolazione di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;
6. regolamento sulla coltivazione di semi di papavero e canapa;
7. i principali accordi internazionali sulle droghe di cui la Repubblica di Polonia è parte.

Le altre leggi importanti sono le seguenti:

1. la legge del 5 giugno 1998 sul governo di contea e la legge del 5 giugno 1998 sul governo regionale;

2. la legge del 6 febbraio 1997 sull'assicurazione sanitaria;
3. la legge del 29 agosto 1997 - la legge sulle banche;
4. la legge del 29 agosto 1997 sulla protezione dei dati personali;
5. la legge del 1 gennaio 1999 sull'assicurazione sanitaria universale.

Sostanze controllate

La legge del 29 luglio 2005 sulla lotta alla tossicodipendenza comprende due appendici. La prima riguarda la lista delle sostanze stupefacenti che sono divise nei seguenti gruppi: I-N, II-N, III-N e IV-N. La seconda copre la lista delle sostanze psicotrope che sono divise nei seguenti gruppi: I-P, II-P, III-P e IV-P. Tutte le liste e i relativi gruppi seguono il modello utilizzato negli accordi internazionali.

Consumo e possesso di droga

L'uso di droghe in sé non è penalizzato. Tuttavia, qualsiasi possesso di droga è penalizzato (art. 62.1). Nei casi di minore importanza, il trasgressore può essere multato o può essere disposta la privazione della libertà fino a un massimo di un anno (art. 62.3). La multa è ordinata in cosiddetti tassi giornalieri (il numero minimo di tassi giornalieri è 10 e il massimo è 360) e il tribunale decide quanto deve essere un tasso giornaliero. Tuttavia, di regola, una tariffa giornaliera non deve essere inferiore a 10 PLN (circa 2,50 euro) e non deve superare i 2000 PLN (circa 500 euro).

Durante la limitazione della libertà, il condannato è obbligato:

1. astenersi dal cambiare residenza senza il consenso del tribunale;
2. svolgere un lavoro secondo la decisione del tribunale (in generale - per scopi sociali e pubblici);
3. fornire informazioni sulla sua pena pendente.

Traffico e crimini legati alla droga

Secondo l'art. 55.1 della legge del 29 luglio 2005 sulla lotta alla tossicodipendenza, il traffico di droga è punito con una multa e la privazione della libertà fino a un massimo di 5 anni. In caso di reato minore, l'autore può essere multato, sottoposto a limitazione della libertà, o imprigionato fino a un massimo di 1 anno. Nei casi in cui la quantità di droga è sostanziale o il crimine è stato commesso per ricevere profitti, la reclusione non può essere inferiore a 3 anni.

Generalmente tutti i crimini legati alla droga possono essere divisi nei due seguenti gruppi:

- crimini comuni coperti dal codice penale e altri atti criminali (ad esempio furto, violenza, contraffazione, ecc.);
- crimini coperti dalla legge sulla lotta alla tossicodipendenza.

Prevenzione, cura e trattamento

Secondo l'art. 25 della legge del 29 luglio 2005 sulla lotta alla tossicodipendenza, il trattamento, la riabilitazione e il riadattamento sono di regola volontari, a meno che la legge non preveda diversamente.

Ci sono due esempi di trattamento forzato:

1. minore di 18 anni - il tribunale decide da solo o secondo l'istanza presentata dai soggetti interessati (art. 30.1);
2. tossicodipendente condannato la cui detenzione è stata sospesa - il tribunale decide di inviare tale persona al trattamento (art. 71.1)

Il trattamento obbligatorio non può superare i due anni.

I seguenti sono esempi della discrezionalità del tribunale nella scelta tra punizione o trattamento:

1. se la persona sospettata del reato, quando la pena è inferiore a 5 anni, si sottopone volontariamente al trattamento, il pubblico ministero può sospendere condizionatamente il procedimento legale fino alla fine del trattamento (art. 72.1);
2. quando il suddetto trattamento è finito, il pubblico ministero può chiedere al tribunale di chiudere condizionatamente il procedimento legale (art. 72.2);
3. la persona condannata alla reclusione può essere trasferita per un trattamento - la decisione spetta al tribunale (art. 71.3); dopo il trattamento il tribunale può decidere se eseguire la reclusione o meno (art. 71.5).

Precursori

Attualmente la legge fa riferimento direttamente al regolamento 273/2004/CE per quanto riguarda i precursori. Tuttavia, la produzione, la processione così come l'importazione, l'esportazione e la circolazione dei precursori richiede un permesso, che dovrebbe essere conservato da tutti quei soggetti che hanno ottenuto il permesso. Solo i precursori adeguatamente marcati possono essere messi in circolazione. La vendita al dettaglio dei precursori può essere fatta solo dalle farmacie.

Il controllo sui precursori e il rilascio dei permessi appartengono all'Ispettorato Farmaceutico, che è gestito dall'Ispettore Generale Farmaceutico. È un organo centrale dell'amministrazione governativa supervisionato dal Ministro della Salute.

Le disposizioni della suddetta legge sono attuate da una serie di regolamenti del Ministro della Salute sulla produzione, la processione, l'importazione, l'esportazione e la circolazione di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori.

La produzione, la processione, l'importazione, l'esportazione, il transito, l'acquisto, il possesso o il deposito di precursori, ai fini della produzione illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope, e contro la legge, il regolamento 273/2004/CE e 111/2005/CE, è punita con una multa e la privazione della

libertà fino a 5 anni (art. 61).

La produzione, la processione, l'importazione, l'esportazione, il transito, l'acquisto, la detenzione o il deposito di precursori, senza l'intenzione di produrre droga, contro la legge, il regolamento 273/2004/CE e 111/2005/CE, è punita con una multa (art. 66) calcolata in aliquote giornaliere, come sopra per l'uso e il possesso di droga. L'ammenda viene comminata anche in caso di violazione dell'obbligo di conservare ed esibire il permesso per i precursori imposto dalla legge, contro la legge, il regolamento 273/2004/CE e 111/2005/CE (art. 67).

Profilo del Paese - Danimarca

Sviluppo della legislazione

La principale legge danese che regola i reati legati agli stupefacenti è la legge sugli euforizzanti del 1955, con i successivi emendamenti. La legge, alle sezioni 1 e 2, considera reato penale importare, esportare, vendere, acquistare, fornire, ricevere, produrre, lavorare o possedere euforizzanti. L'elenco delle sostanze definite come euforizzanti è contenuto in 5 sezioni allegate alla legge, periodicamente riviste.

Secondo la sezione 3 (1) della legge sugli euforizzanti, la violazione della legge è punibile con una multa o una reclusione fino a 2 anni. La legge stessa non distingue tra diversi tipi di droga per quanto riguarda le sanzioni. Tuttavia, i tribunali differenziano tra i tipi di droga quando impongono una pena. Pertanto, la punizione è più severa quando il reato riguarda gli euforizzanti pericolosi.

L'articolo 191 (1) del Codice Penale individua i reati di droga più gravi considerando reato penale, punibile con la reclusione fino a 10 anni, la cessione di droga in violazione della legislazione sugli euforizzanti a un numero considerevole di persone, o in cambio di un pagamento elevato, o in qualsiasi altra circostanza particolarmente aggravante. Secondo l'articolo 191 (2), le stesse pene si applicano alla persona che importa, esporta, vende, acquista, fornisce, riceve, fabbrica, lavora o possiede droghe destinate alla cessione come indicato nell'articolo 191 (1). La pena può essere aumentata a 16 anni se il reato coinvolge quantità considerevoli di droghe particolarmente pericolose. La legge sull'amministrazione della giustizia prevede una serie di misure investigative e coercitive da attuare in relazione alle indagini sui reati di droga. Queste includono i regolamenti sull'arresto (capitolo 69), la custodia (capitolo 70), l'intercettazione delle telecomunicazioni (capitolo 71), la perquisizione e il sequestro (capitolo 73 e parte del 75b).

Consumo e possesso di droghe

L'uso di droghe non è direttamente menzionato nella legge come un reato. Secondo l'Euphoricants

Act, "l'importazione, l'esportazione, la vendita, l'acquisto, la consegna, la ricezione, la produzione, il trattamento e il possesso" sono definiti come reati. Pertanto, il consumo di droga in sé non è un crimine, mentre il possesso - anche di piccole quantità - per uso personale è un reato.

Nel caso di un primo possesso illegale, per esempio fino a 9,99 grammi di hashish per uso personale, un trasgressore sarà normalmente punito con una multa di 2.000 DKK (260 euro). Nel caso di un'infrazione successiva, la multa sarà aumentata del 50% per la seconda infrazione e del 100% per le infrazioni successive. In alcuni casi il possesso di una quantità maggiore per uso personale può comportare la reclusione.

Traffico e crimini legati alla droga

L'importazione e l'esportazione di droghe è punibile sia in base alla legge sugli euforizzanti, sia - nelle circostanze sopra menzionate - anche in base alla sezione 191 del codice penale. Il possesso di droghe a scopo di distribuzione diverse da piccole quantità di cannabis di solito comporta la reclusione.

Il fatto che il traffico di droga sia punito secondo la legge sugli euforizzanti o l'articolo 191 del codice penale dipende dal tipo e dalla quantità di droga. Per quanto riguarda l'eroina o la cocaina, il caso rientra nella sezione 191 se la quantità è di circa 25 g o più, mentre il limite corrispondente per l'anfetamina è di circa 50 g e per la cannabis di circa 10 kg.

Procedura e prassi giudiziaria

Scenario 1: possesso di eroina per uso personale (es. peso lordo di 0,5 g) da parte di un trasgressore adulto:

Ai sensi dell'Euphoriant Act, sezione 2 (4), "l'importazione, l'esportazione, la vendita, l'acquisto, la consegna, la ricezione, la produzione, il trattamento e il possesso" di eroina (e di altri specifici Euphoriant) è proibito. Ai sensi della sezione 3, la pena è una multa o la reclusione fino a due anni. La punizione in questi casi dipende dal fatto che l'eroina può essere assunta per uso personale o se il possesso è a scopo di distribuzione. Nel fare questa valutazione, la quantità di eroina trovata servirà di solito come guida. La sanzione più frequente nei casi in cui si tratta esclusivamente di possesso per uso personale, è una multa di 3000 DKK (400 €) e la confisca dell'eroina.

Scenario 2: reati contro la proprietà commessi da un consumatore di droga per finanziare la sua dipendenza.

I reati contro la proprietà (per esempio il furto) sono punibili secondo varie disposizioni del codice penale. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 80 del Codice penale, nel determinare la pena, si terrà conto della gravità del reato e delle informazioni riguardanti il carattere del colpevole. Ai sensi dell'articolo

808 (11) dell'Administration of Justice Act, in generale si dovrebbe svolgere un'indagine personale nei casi in cui potrebbe essere imposta una sospensione della pena. Il fatto che sia stato commesso un reato contro il patrimonio allo scopo di finanziare l'uso di eroina non ha alcuna influenza indipendente sulla sentenza.

Scenario 3: distribuzione su piccola scala di droga da parte di un tossicodipendente per finanziare la sua dipendenza.

Ai sensi dell'articolo 2 (4) della legge sugli euforizzanti "l'importazione, l'esportazione, la vendita, l'acquisto, la consegna, la ricezione, la produzione, il trattamento e il possesso" di eroina (e di altri euforizzanti specificati) è vietato. La pena è una multa o la reclusione fino a due anni. Inoltre, in caso di vendita ripetuta di droghe pericolose, una pena può essere imposta ai sensi della sezione 191 del codice penale con un massimo di dieci anni di reclusione.

Come menzionato sopra, la legge sugli euforizzanti è stata modificata nel senso che l'enfasi principale non è più sulla quantità totale della sostanza ma sul numero di spacci (o tentativi di spaccio). Un deal è definito come "vendita o possesso ai fini di una singola vendita di una quantità compresa tra 0,01 e 0,02 grammi di eroina o cocaina". Inoltre, le vendite ripetute non presuppongono più che il sospetto sia stato precedentemente condannato per spaccio di droga.

Prevenzione, cura e trattamento

Secondo la sezione 78 della legge sull'esecuzione delle sentenze, i tossicodipendenti possono essere autorizzati a scontare la loro pena detentiva o parte di essa in una struttura di trattamento al di fuori del sistema carcerario. Il trattamento dei tossicodipendenti si basa sul principio principale che ai trasgressori dovrebbe essere offerto il tipo di trattamento normalmente offerto ai tossicodipendenti nella società in generale.

Il trattamento dei tossicodipendenti è comunque possibile anche durante la detenzione.

Precursori

La base del controllo del commercio, dell'importazione, dell'esportazione e del transito dei precursori è il regolamento UE n. (CE) 111/2005 del 22 dicembre 2004 (commercio esterno UE) e il regolamento UE (CE) 273/2004 dell'11 febbraio 2004 (commercio interno UE), e infine il regolamento della Commissione n. 1277/2005 del 27 luglio 2005 che stabilisce le norme di attuazione del regolamento del Consiglio 11/2005 e 273/2004.

I regolamenti mirano a garantire il controllo dell'importazione, dell'esportazione, del transito, della fabbricazione, della ricezione, del possesso e del traffico di alcuni precursori chimici che possono essere utilizzati nella produzione illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope.

La legge danese n. 326 del 18 maggio 2005 stabilisce la base per il controllo nazionale, attuando così i suddetti regolamenti UE. Contiene anche le disposizioni per il controllo e le disposizioni penali. L'inosservanza delle regole di documentazione e di quelle relative all'importazione, all'esportazione, al transito, al possesso, alla fabbricazione, alla vendita o all'offerta/immissione sul mercato può comportare una multa o la reclusione fino a due anni.

Nuovi sviluppi

Il 31 marzo 2004 è stata adottata la legge di modifica n. 218 del codice penale e la legge sull'amministrazione della giustizia. La violazione della sezione 191 (1) è ora punibile con la reclusione fino a 10 anni invece dei precedenti 6 anni. Anche la sezione 191 (2) è stata modificata in modo che la violazione sia ora punibile con la reclusione fino a 16 anni invece dei precedenti 10 anni.

Il 9 giugno 2004 è stata adottata la legge n. 445 del 2004 su uno sforzo intensificato nella lotta contro la droga. La legge ha modificato la legge sugli euforizzanti del 1955. Lo scopo della legge è di sottolineare che il possesso e la vendita di droghe è illegale e ha chiare conseguenze penali. Inoltre lo scopo è di aumentare la pena nei casi in cui le droghe sono vendute in ristoranti e discoteche al fine di proteggere i giovani contro la droga.

Secondo la nuova sezione 3 (1) della legge sugli euforizzanti, normalmente non saranno più emessi avvertimenti, quando una persona viola la legge. Prima che la legge fosse adottata, la polizia risolveva i casi di possesso di piccole quantità di droghe licenziando il trasgressore con un avvertimento. Gli avvertimenti saranno ora emessi solo in casi eccezionali.

Secondo la nuova sezione 3 (2) b è considerata una circostanza aggravante se le droghe sono vendute o regalate con lo scopo di essere vendute in ristoranti, nightclub, concerti, festival musicali o in altri eventi dove partecipano principalmente i giovani.

Secondo la nuova sezione 3 a, le persone giuridiche come società, imprese, società, associazioni, ecc. possono essere punite quando violano la legge sugli euforici.

La legge n. 445 del 2004 è entrata in vigore il 1° luglio 2004.

Secondo la legge n. 526 del 6 giugno 2007 (multe più alte nei casi di droga) che modifica l'articolo 3 della legge sugli euforizzanti, il livello delle multe per il possesso di narcotici per uso personale è stato aumentato del 400% rispetto al livello delle multe applicate prima dell'emendamento. L'emendamento prevede anche che le multe sono aumentate del 50 % in caso di un secondo reato e del 100 % per i reati successivi.

Sviluppo della legislazione

La "principale" legge sulle droghe nei Paesi Bassi è la legge sull'oppio. La prima legge sull'oppio del 1919 fu il risultato della partecipazione dei Paesi Bassi alla Convenzione internazionale sull'oppio dell'Aia del 1912. La legge è stata fondamentale modificata nel 1976, determinando, per grandi linee, la versione attualmente in vigore. Il quadro normativo ha confermato la distinzione tra droghe "pesanti" e "leggere", suggerita in un rapporto del 1972 da un "Gruppo di lavoro sugli stupefacenti" del governo. Questo gruppo di lavoro propose di introdurre una "scala di rischio", basata su dati medici, farmacologici, sociologici e psicologici. Quindi, l'Opium Act del 1976 distingue tra droghe che presentavano rischi inaccettabili ('droghe pesanti') e prodotti della cannabis ('droghe leggere').

L'Opium Act include anche disposizioni contro il traffico di droga. Nel codice penale possono essere prese misure riguardanti la confisca di beni illegali e la prevenzione e il perseguimento di attività di riciclaggio di denaro. La legge sull'abuso di sostanze chimiche consente il monitoraggio del commercio di precursori, attuando i regolamenti europei 273/2004, 111/2005 e 1277/2005.

Parte della politica nazionale sulle droghe è decentralizzata a livello locale. La gestione del disturbo pubblico legato alla droga, compresa la possibilità di chiudere amministrativamente i locali dove si vendono droghe illegali, è parte della competenza del sindaco. La politica sulle droghe a livello locale, che deve essere conforme alle linee guida nazionali, è coordinata in consultazione tra il sindaco, il procuratore capo e il capo della polizia, nelle cosiddette consultazioni tripartite.

Per maggiori informazioni si rinvia a <https://www.trimbos.nl/docs/cd3e9e11-9555-4f8c-b851-1806dfb47fd7.pdf>

Sostanze controllate

Le sostanze illegali sono allegate all'Opium Act e divise in due tabelle: sostanze che presentano rischi inaccettabili e altre sostanze:

1. La tabella I, "sostanze che presentano rischi inaccettabili", è suddivisa in a, b, c:

Ia: comprende tra l'altro oppiacei, cocaina, olio di cannabis;

Ib: Codeina;

Ic: anfetamine e LSD.

2. La Tabella II è suddivisa in a e b:

IIa: include tranquillanti e barbiturici;

IIb: include la cannabis (senza la qualifica di inaccettabilità).

La divisione in tabelle ha un impatto reale nel perseguimento dei reati illegali: le pene per i reati relativi alla Tabella II sono notevolmente inferiori a quelle della Tabella I.

Consumo e possesso di droghe

La legislazione olandese sulle droghe si basa sul principio della separazione dei mercati della cannabis (conosciuta anche con il termine non legale di "droghe leggere") e di altre droghe ("droghe pesanti"). Le disposizioni penali stabilite nel quadro delle leggi sulle droghe devono essere comprese in questo contesto.

L'uso di droghe non costituisce un crimine in termini legali. Tuttavia, ci sono situazioni in cui l'uso di droghe è proibito, come per esempio nelle scuole e nei trasporti pubblici. Spetta alle autorità responsabili - che non è il governo nazionale - regolare questo.

La priorità delle forze dell'ordine e le risorse sono date all'investigazione e al perseguimento della produzione e del traffico (internazionale) di droga.

Il possesso di piccole quantità di droghe per uso personale ha una priorità molto più bassa. Chiunque venga trovato in possesso di meno di 0,5 grammi di Schedule I (cioè droghe "pesanti") generalmente non sarà perseguito, anche se la polizia confischerà la droga e consulterà un'agenzia di assistenza. Per quanto riguarda la cannabis, un massimo di 5 grammi non porterà a indagini o procedimenti giudiziari.

Quando il principio della "separazione dei mercati" tra droghe pericolose e cannabis fu codificato nel 1976, i coffee shop emersero gradualmente come il canale di vendita della cannabis.

I coffee shop sono tollerati nel tentativo di tenere i giovani, che sperimentano la cannabis, lontani da altre droghe molto più pericolose. La vendita di piccole quantità di cannabis nei coffee shop è quindi tecnicamente un reato, ma i procedimenti penali vengono avviati solo se il gestore o il proprietario del negozio non soddisfa i criteri emessi dal procuratore generale:

non possono essere venduti più di cinque grammi per persona in ogni transazione e il coffee shop non può tenere più di 500 grammi di cannabis in magazzino;

non possono essere vendute droghe pesanti;

le droghe non possono essere pubblicizzate;

il coffee shop non deve causare alcun fastidio;

non è permesso vendere bevande alcoliche;

nessuna droga può essere venduta ai minori (sotto i 18 anni), né i minori possono essere ammessi nei locali.

Il sindaco può ordinare la chiusura di un caffè quando i criteri non sono rispettati (articolo 13a della legge sull'oppio). Il risultato finale può anche essere la persecuzione del trasgressore (sia il proprietario del coffeeshop e/o il cliente).

Il possesso di cannabis o di altre droghe per scopi commerciali è considerato un reato più grave del possesso, della produzione e della vendita per consumo personale, e sarà perseguito. La pena massima per il possesso di cannabis che non superi i 30 grammi è di 1 mese di reclusione e/o 3.350

euro di multa.

Se la sostanza non è cannabis, la pena massima varia dalla reclusione fino a 1 anno e/o una multa di 6 700 euro per una piccola quantità (quantità d'uso), a 8 anni di reclusione e/o una multa di 67 000 euro per la produzione di queste sostanze. Le pene massime possono essere aumentate di un terzo se lo stesso reato è stato commesso più di una volta.

Traffico e crimini legati alla droga

Ai sensi dell'art. 13 bis della legge sull'oppio Le autorità locali possono usare l'articolo 13b della legge sull'oppio per chiudere locali - sia pubblici che privati - usati per la vendita di droghe illegali come sanzione finale in una catena di sanzioni. La vendita tollerata di cannabis nei coffee shop non rientra nell'ambito di questo articolo.

Nel quadro della legge sull'oppio, l'importazione e l'esportazione di qualsiasi droga classificata è considerata un reato grave. La pena per il traffico di droghe pesanti può andare da 12 a 16 anni.

Al contrario, la pena massima per l'importazione o l'esportazione di qualsiasi quantità di cannabis è di 4 anni di reclusione e/o una multa di 67.000 euro. La legge olandese sulle droghe non menziona esplicitamente il "commercio" come atto punibile. Anche se le pene per l'importazione/esportazione da un lato e la vendita dall'altro sono diverse, tutti questi atti devono essere considerati come "commercio".

Procedura e prassi giudiziaria

Ufficialmente, la polizia non ha l'autorità di archiviare un caso penale quando ne è venuta a conoscenza. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questa regola generale. Esse riguardano i reati minori e i reati specifici ed esplicitamente nominati come il taccheggio. In pratica la polizia può archiviare i casi se si ritiene che l'archiviazione sia in linea con la politica di convenienza del pubblico ministero.

La politica dell'accusa nei casi di droga è sostanzialmente determinata dalle direttive emesse dal procuratore generale. Tra le linee guida ci sono quelle che indicano le quantità da considerare come il concetto di "piccola quantità di droga" per uso personale, le condizioni di gestione dei coffee shop e naturalmente le linee guida per i reati contro la legge sull'oppio.

Nei Paesi Bassi, l'indagine penale e l'azione penale sono per lo più condotte secondo il cosiddetto principio di opportunità (opportuïteitsbeginsel). Ciò significa che il Pubblico Ministero olandese (che è l'unico organo nei Paesi Bassi autorizzato a perseguire) può decidere da solo e con piena autorità di astenersi dal perseguire se questo serve gli interessi generali della società. Questo potere del Pubblico Ministero è usato molto spesso. In questi casi, si decide di imporre una rinuncia all'azione penale, che può essere condizionata o incondizionata. I paragrafi del codice di procedura

penale che lo rendono possibile sono gli articoli 167 e 242 CCP. Il Pubblico Ministero utilizza queste possibilità in caso di reati minori per creare un ampio spazio per i casi criminali più importanti e più gravi.

Una forma particolare di rinuncia all'azione penale è la possibilità di transazione. Tutti i reati penali che sono puniti con meno di sei anni di reclusione (nella pratica attuale questo significa il 90% di tutti i casi penali) e inoltre tutti i reati minori possono essere trattati e risolti dal Pubblico Ministero offrendo al sospettato di riscattare il caso. Questo significa che il Pubblico Ministero propone all'indagato di pagare una certa somma di denaro o di soddisfare certe altre condizioni. In cambio il pubblico ministero non porterà il caso in tribunale. La somma di denaro richiesta dal Pubblico Ministero non può superare la multa stabilita per il reato.

Scenario 1: possesso di eroina per uso personale da parte di un criminale adulto.

Secondo le Linee Guida del Pubblico Ministero il possesso di eroina per uso personale può essere condannato con un massimo di 1 anno di reclusione e/o una multa di circa 6.700 euro. Tuttavia, le linee guida danno bassa priorità all'indagine e al perseguimento di questi casi.

La risposta principale è quella di confiscare la droga e di fornire trattamento e assistenza. In pratica, i casi di possesso di 0,5 grammi o meno saranno archiviati dalla polizia. Le pene possono aumentare con il possesso di quantità superiori a 0,5 grammi e quando c'è il sospetto di spaccio intenzionale.

Scenario 2: reato contro la proprietà commesso da un tossicodipendente per finanziare la sua dipendenza.

Questo caso - reati contro la proprietà da parte di tossicodipendenti - ricade nell'ambito del diritto penale olandese ed è una condotta coperta dal termine 'disturbo legato alla droga'.

Dal 1993 è stata introdotta una politica nazionale per ridurre il fastidio legato alla droga attraverso l'adozione di misure amministrative per promuovere la legge e l'ordine pubblico (ad esempio per affrontare il fastidio intorno ai coffee shop, alle case di spaccio, ecc.) Questo tipo di disturbo viene comunque segnalato, poiché di solito questo tipo di reato attirerebbe una pena detentiva di circa 6 mesi quando è coinvolta una proprietà che rappresenta un piccolo valore pecuniario.

Tuttavia verranno valutati alcuni elementi come valore della merce rubata; recidiva; modus operandi (cioè reato commesso da solo o con altri criminali) ecc. per la scelta di un'archiviazione o una transazione o si inizia un'azione penale con una richiesta penale come formulata nella linea guida.

Scenario 3: distribuzione su piccola scala di droghe da parte di un consumatore di droga per finanziare la sua dipendenza.

Questo scenario rientra nell'ambito dell'Opium Act che considera la vendita di droghe un reato grave.

Se la droga venduta è cannabis che non supera i 30 grammi, è possibile una reclusione fino a 1 mese o almeno una multa. Se la sostanza non è cannabis la pena può arrivare fino a 1 anno e/o una multa di 6.700 euro. La recidiva aumenta la pena. Tuttavia, le linee guida emesse dal procuratore generale avranno un ruolo centrale in questo caso. Esse mantengono le differenze nell'approccio verso le droghe della Tabella I e della Tabella II, e fanno una chiara distinzione tra consumatori e trafficanti. Così, nel caso di piccolo spaccio di piccole quantità di droga, l'indagine ha luogo seguita dalla detenzione in una stazione di polizia e dalla carcerazione preventiva. In questa detenzione preventiva viene data particolare attenzione all'intervento precoce per il trattamento e la riabilitazione.

Prevenzione, cura e trattamento

I tossicodipendenti che hanno commesso un piccolo reato sono sempre più spinti a partecipare a programmi di trattamento. I tossicodipendenti arrestati possono optare per il trattamento con la sospensione della custodia preventiva, a condizione che entrino in un trattamento clinico e completino il programma, e saranno autorizzati da un giudice a lasciare il carcere per essere ammessi in una clinica per le dipendenze non appena avranno scontato almeno metà della loro pena, fino a un massimo di sei mesi (articolo 47 del regolamento carcerario). Inoltre, una parte della pena detentiva può essere sostituita da sanzioni alternative: lavori socialmente utili che devono essere eseguiti in un certo numero di ore. L'esecuzione di tali lavori è controllata dalle agenzie di libertà vigilata.

Inoltre, il sistema carcerario ha dipartimenti di consulenza sulle dipendenze dove viene offerta assistenza ai tossicodipendenti al fine di stimolare la loro motivazione per un ulteriore trattamento. L'Istituto dell'Olanda orientale per la cura delle dipendenze (IVON) è incaricato di istituire e gestire la Clinica Forense delle Dipendenze (FVK) per delinquenti problematici che hanno commesso diversi crimini e sono stati sottoposti a diversi trattamenti clinici falliti. La FVK è pienamente operativa dall'estate del 1998.

Un altro concetto è il "Collocamento in un istituto per delinquenti prolifici (ISD)", precedentemente la Struttura di Cura Penale per i Dipendenti (SOV). L'ISD è applicabile ai criminali prolifici, la maggior parte dei quali sono consumatori di droghe pesanti. L'obiettivo è quello di salvaguardare la società dai reati commessi dai criminali prolifici per un massimo di due anni. La misura offre anche la possibilità di interventi sul comportamento per ridurre la recidiva criminale, e nel caso di problemi di dipendenza e/o psicologici, questi problemi possono essere trattati. I trasgressori sono collocati in un normale istituto penitenziario. Elementi centrali sono un approccio personale e la cooperazione tra giustizia e assistenza.

Precursori

L'attuale legge nei Paesi Bassi, che si occupa del traffico di sostanze chimiche che possono essere

usate nella produzione di droghe (Preventing Abuse of Chemicals Act, Wet Voorkoming Misbruik Chemicalaliën), è entrata in vigore nel 1995. Questa legge prevede un sistema completo di licenze per la produzione e il traffico di prodotti chimici registrati. Una violazione di questa legge costituisce un reato economico ed è soggetta a una pena massima di 6 anni di reclusione, e possono essere inflitte multe fino a 670.000 euro per transazione o spedizione illegale. I profitti così acquisiti possono essere confiscati.

Il FIOD-ECD (servizio investigativo) del Ministero delle Finanze è responsabile dell'applicazione della legge in materia di precursori e supervisiona l'attuazione della legge. È quindi designato come autorità nazionale competente. La dogana ha la supervisione interna del commercio e della produzione di sostanze chimiche e ha una stretta collaborazione con l'industria chimica. L'industria chimica è obbligata a segnalare le transazioni sospette.

Riciclaggio di denaro e confisca

I Paesi Bassi hanno modificato le leggi per soddisfare la direttiva UE sul riciclaggio di denaro, rendendo più difficile per le organizzazioni criminali trattenere i proventi delle loro attività illegali. La cosiddetta legislazione sulla confisca (Wet Ontnemingswederrechtelijk verkregen voordeel) è entrata in vigore nel 1993.

Nello stesso anno la legge sull'operazione di esecuzione delle pene (Wet Overdracht tenuitvoerlegging strafvonnis) fu ampliata per rendere più facile privare i criminali dei profitti ottenuti illegalmente.

Dal 1994 i Paesi Bassi hanno un ufficio per il recupero dei beni (Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM), Ufficio dei pubblici ministeri per il recupero dei beni). La gamma di compiti e le dimensioni di BOOM sono aumentate nel corso degli anni. Al momento BOOM impiega 75 persone. BOOM è un'organizzazione operativa nazionale e fa parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero olandese (PPO).

Sperimentazione sulla cannabis

Nel 2018 il Governo ha avviato una sperimentazione sulla cannabis e su hashish che ha coinvolto 10 Comuni: Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg e Zaanstad. La sperimentazione vuole verificare l'andamento della diffusione della cannabis rifornendo 79 coffee shop direttamente da coltivatori designati dallo Stato, in modo tale da controllare la provenienza della cannabis immessa in circolazione all'interno del paese. Dopo un lungo iter sono state ultimate le "Norme su un esperimento uniforme di coltivazione e vendita di canapa e hashish per uso ricreativo in una catena di coffee shop chiusi" (Closed Coffee Shops Experiment Act).

La ratio di queste regole è fornire una legislazione e un regolamento per un esperimento uniforme

con la coltivazione di canapa e hashish per uso ricreativo, con l'obiettivo di esaminare se e come la canapa e l'hashish di qualità controllata possono essere forniti ai coffee shop di una catena chiusa in modo decriminalizzato, e quali sono gli effetti di questo cambiamento.

Profilo del Paese - Lussemburgo

Sviluppo della legislazione

La legislazione nazionale sulle droghe deriva dalla legge del 19 febbraio 1973 relativa alla vendita di sostanze farmaceutiche e alla lotta contro la tossicodipendenza. Questo testo regola la produzione, l'uso, il possesso, la fornitura, la vendita e il traffico di droghe controllate.

Il quadro generale è stato modificato in diverse occasioni. Di certo è opportuno segnalare la modificata intervenuta con la legge del 27 aprile 2001 (*Loi du 27 avril 2001 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie*, Mémorial A-N°61, 17 mai 2001 p.1179), che ha modificato sostanzialmente il quadro giuridico nazionale relativo alle droghe controllate.

Con la legge del 2001 vengono differenziate le sanzioni secondo il tipo di sostanza coinvolta (A: droghe controllate diverse dalla cannabis / B: cannabis e derivati). Le distinzioni sono anche stabilite secondo il tipo di reato (uso semplice, uso davanti o con minori, produzione, vendita, ecc.), lo status professionale dell'autore del reato (medici, insegnanti, ecc.), e il luogo del reato (all'interno o in prossimità di scuole, luogo di lavoro, prigione, ecc.).

Nessuna pena detentiva è prevista per il semplice uso o possesso per uso personale di cannabis (solo multe e sanzioni amministrative). La legge del 2001 introduce anche una riduzione delle pene, rispetto alla legge precedente, previste per il semplice uso o possesso per uso personale di droghe controllate diverse dalla cannabis.

I nuovi emendamenti forniscono una base legale per il trattamento di sostituzione delle droghe e lo scambio di aghi, così come la creazione di stanze di iniezione. I dettagli operativi sono definiti dal decreto granducale del 30 gennaio 2002 che regola le modalità del programma di trattamento sostitutivo e dal decreto granducale del 23 dicembre 2003 che regola il programma di scambio di aghi.

Inoltre l'1.8.2018 è stata pubblicata la *Loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie*, che ha modificato soprattutto le sanzioni correlate ai reati di droga.

Sostanze controllate

La classificazione delle droghe è regolata da decreti granducali, che riguardano gli stupefacenti, le sostanze tossiche e psicotrope e i precursori. Si tratta principalmente del decreto del 4 marzo 1974 ed emendamenti riguardanti le sostanze tossiche; il decreto del 20 marzo 1974 ed emendamenti riguardanti le sostanze psicotrope; il decreto del 26 marzo 1974 ed emendamenti riguardanti le sostanze stupefacenti e i decreti dell'8 maggio 1993 e del 30 gennaio 2004 ed emendamenti riguardanti i precursori, oltre a diverse leggi che adottano le convenzioni delle Nazioni Unite.

Le liste delle sostanze controllate prodotte negli allegati dei rispettivi decreti granducali sono modificate e aggiornate per mezzo di nuovi decreti granducali che modificano il decreto stesso o solo il suo allegato.

Consumo e possesso di droghe

Prima della legge del 2001, l'uso illecito di tutte le sostanze controllate a livello nazionale era considerato un reato penale. Un consumatore di sostanze illecite diverse dalla cannabis rischia ora da 8 giorni a 6 mesi di reclusione e/o una multa di 250 - 2.500 euro.

La legge del 2001 ha depenalizzato il consumo di cannabis (così come il trasporto, il possesso e l'acquisto per uso personale). Ciò significa che l'uso di cannabis continua ad essere considerato un'attività illecita, ma la punizione non includerà più sanzioni penali. Tuttavia, un consumatore di cannabis può essere condannato a pagare una multa da 250 a 2500 euro. Pene detentive da 8 giorni a 6 mesi rimangono applicabili, se il consumo di cannabis avviene davanti a minori, nelle scuole o sul posto di lavoro. Le pene aumentano fino a 2 anni di reclusione in caso di adulti che usano cannabis con minori e fino a 5 anni in caso di medici o farmacisti che usano cannabis in ambienti specifici (per esempio, prigione, scuola, servizi sociali).

Gli atti intermedi al consumo di cannabis come l'acquisizione, il trasporto e il possesso per uso personale (piccole quantità) sono depenalizzati. Per le altre droghe, il possesso, l'acquisizione e il trasporto per uso personale possono portare a pene detentive tra 8 giorni e 6 mesi e/o una multa.

Da 1 a 5 anni di reclusione e/o una multa da 500 a 1.250.000 euro sono previsti in caso di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, importazione, esportazione, vendita e offerta illecita di droghe di tipo A e B.

Traffico e crimini legati alla droga

La legge del 1973 non prevede esplicitamente una differenza tra spaccio o distribuzione di droga su piccola scala e su larga scala. Le rispettive pene attualmente vanno da 1 a 5 anni di reclusione e/o una multa di 125 - 125.000 euro. I reati specifici sono: coltivazione, produzione, importazione, esportazione, trasporto, vendita, offerta o scambio, promozione e falsificazione di prescrizioni

mediche. Una persona che ha facilitato la transazione di cannabis potrebbe essere condannata a una multa da 250 a 25.000 euro.

Pene speciali sono previste se l'uso di droghe distribuite o fornite ha avuto conseguenze fatali per l'utente finale (da 15 a 20 anni di reclusione e/o 1 250 - 1 250 000 euro di multa), o se la droga distribuita ha causato malattie incurabili (per esempio: epatite o contaminazione da HIV), mutilazione, perdita di un organo o incapacità lavorativa. (Art. 9) (da 5 a 10 anni di reclusione e/o 1 250 - 1 250 000 euro di multa). Esiste anche una disposizione per gli spacciatori e i fornitori riconosciuti colpevoli di aver fornito droghe a persone minorenni (reclusione forzata a vita) (art. 10).

Procedura e pratica giudiziaria

Scenario 1: possesso di eroina per uso personale da parte di un criminale adulto [2].

L'uso/possesso/trasporto di eroina è proibito dalla legge (19 febbraio 1973 ed emendamenti) e costituisce un reato penale. Per quanto riguarda il possesso, il trasporto e/o l'uso di eroina, l'articolo 7. (A.1) della legge del 1973, dopo le modifiche del 2001, si riferisce a pene detentive che vanno da 8 giorni a 6 mesi di reclusione e/o una multa di 250-2 500 euro.

La dichiarazione governativa del 2004 [<http://www.gouvernement.lu:80/gouv/fr/gouv/progg/declu.html>] definisce il tossicodipendente come una persona che ha bisogno di cure mediche, sociali e psicologiche piuttosto che un criminale. L'autorità giudiziaria è nota per dare bassa priorità al singolo uso personale di droga.

La polizia nazionale non ha potere discrezionale, il che significa che in caso di un reato legato all'eroina deve essere redatto un rapporto da inviare all'ufficio del pubblico ministero. In termini di procedure giudiziarie, il rapporto della polizia spiegherà i fatti che presentano un caso di possesso di eroina per uso personale. Il procuratore analizza il caso e può fare uso di vari strumenti a sua disposizione (avvertimento, licenziamento condizionato, accusa, ecc.) secondo il "principio di opportunità".

Se dal rapporto redatto dalla polizia, o da altre informazioni a disposizione della Corte, risulta che il tossicodipendente vuole sottoporsi a un trattamento di tossicodipendenza, il procuratore può proporre in determinate ipotesi un trattamento di disintossicazione nel caso in cui l'interessato sia considerato come un consumatore di droga. In questo caso, il procuratore seguirà il dossier durante il trattamento. La procedura sarà sospesa nel caso in cui l'autore del reato segua il trattamento proposto fino alla sua fine. Il consumo (possesso per uso personale) di droghe è portato davanti alla Corte solo in casi particolari quando il consumatore ha commesso anche altri reati più gravi.

Scenario 2: distribuzione su piccola scala di droghe da parte di un adulto tossicodipendente per finanziare la sua dipendenza.

In questo caso, la decisione di archiviare e disporre definitivamente del caso è molto rara e interviene solo se è impossibile portare il colpevole davanti alla Corte. Tuttavia, se il colpevole è conosciuto e ha un domicilio fisso, di solito gli si chiede di comparire davanti al tribunale penale. Inoltre, poiché questi casi sono spesso piuttosto complessi, lo spacciatore viene spesso arrestato e messo in detenzione preventiva (soprattutto se la quantità di droga che aveva con sé è considerata non piccola) e il giudice istruttore è incaricato di aprire un'indagine preliminare e di indagare sul caso.

Le decisioni dei tribunali variano e dipendono principalmente dai precedenti penali dell'imputato, dall'arco temporale dei fatti e dalla quantità di droga venduta. Perciò, un trasgressore della prima volta viene spesso condannato solo ai lavori socialmente utili o a una pena detentiva combinata con una sospensione generale della pena, mentre un recidivo che vende grandi quantità di droghe pesanti per un periodo di tempo piuttosto lungo può essere condannato alla prigione per diversi anni senza sospensione.

Prevenzione, cura e trattamento

Il quadro normativo consente in caso di compimenti di reati correlati alla droga da parte di un tossicodipendente la possibilità di prevedere dei trattamenti di disintossicazione che sospendano la pena. Le modalità del trattamento di disintossicazione sono regolate da un decreto amministrativo.

La legge del 2001 fornisce una base legale per la creazione di sale di iniezione e altri mezzi ritenuti adeguati per contribuire a ridurre il danno causato dal consumo di droga. Un ulteriore passo verso la prevenzione dei rischi legati alla droga e un rapido intervento sanitario è stato fatto abbandonando l'azione penale nel caso in cui un tossicodipendente (articolo 7 e 8c) abbia fatto tutti i passi per cercare immediatamente un aiuto specializzato. Nel caso in cui il tossicodipendente che assiste abbia commesso un reato aggravato (definito agli articoli 9 e 10) le pene saranno ridotte.

Precursori

Il commercio di precursori era regolato da decreti granducali, tra cui i decreti del 2 febbraio 1995, di attuazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio e del 7 giugno 1996, di attuazione del regolamento (CEE) 3677/90, e le loro modifiche. Tali decreti sono stati modificati il 13 febbraio 2007. Il decreto granducale del 2007 designa le autorità nazionali competenti in materia di controllo dei precursori (art. 2), ossia la Divisione delle farmacie e dei medicinali della Direzione della sanità (Ministero della sanità) e l'Amministrazione delle dogane e regola l'esecuzione di alcune misure. È alla base della legge modificata del 17/03/1992. Gli articoli 3 e 4 specificano che il Ministro della Sanità ha la competenza di stabilire licenze, registrazioni e altre formalità legali riguardo ai precursori. L'art. 5 richiede l'istituzione di un registro ad hoc da parte degli operatori. L'articolo 6 specifica che le autorità competenti devono informare gli operatori sulle modifiche relative alle linee

guida di cooperazione stabilite a livello comunitario per migliorare la cooperazione tra le amministrazioni competenti e l'industria chimica.

Le sanzioni relative alle infrazioni sono sia amministrative che penali e sono definite nell'articolo 4(5) della legge del 17/03/1992, con sanzioni penali che vanno da 8 giorni a 5 mesi di reclusione e multe da 62.- a 124.000.- euro. Ciò consente tuttavia sanzioni penali più gravi. Per esempio, l'art. 8 della legge del 19 febbraio 1973, modificata, prevede la reclusione da 1 a 5 anni e/o una multa da 500 a 1.250.000 euro per le persone che hanno fabbricato, trasportato, distribuito o detenuto materiali, sapendo che dovevano essere o venivano utilizzati per la coltivazione, produzione o fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti, tossiche o psicotrope controllate. Si può notare che le disposizioni penali devono essere riviste per corrispondere al minimo delle disposizioni legali della legge comunitaria (2004/757/JAI).

Nuovi sviluppi

La *Loi du 20 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie* ha previsto che qualsiasi medico è autorizzato a prescrivere la cannabis terapeutica a un paziente, a condizione che :

1. il paziente soffre di una malattia grave, avanzata o terminale, o di una malattia i cui sintomi hanno un impatto negativo significativo e duraturo sulla sua qualità di vita e che possono essere alleviati dalla somministrazione di cannabis medicinale,
2. il medico ha seguito in precedenza una formazione speciale sulla farmacologia della cannabis terapeutica, le sue forme di presentazione, le indicazioni terapeutiche e gli effetti collaterali, così come sulle modalità e le basi scientifiche della sua prescrizione.

Per "cannabis medicinale" si intendono le sommità fiorite essiccate della pianta con livelli definiti di tetraidrocannabinolo e cannabidiolo, così come tutti i componenti e composti derivati dalla pianta di cannabis, come estratti, tinture e oli di qualità standardizzata e certificata, ottenuti da una pianta del genere cannabis di qualità standardizzata e certificata, diversa dalla canapa industriale, approvata dalla Direzione della Salute per il loro utilizzo a fini medici.

La fornitura di cannabis medicinale è riservata alle farmacie ospedaliere.

Inoltre il Lussemburgo sta portando avanti un iter normativo per la legalizzazione della produzione e del consumo di marijuana per contrastare il mercato illegale. Sarà concesso, ai maggiori di 18 anni, coltivare fino a quattro piante di cannabis a casa o in giardino per uso personale. I semi saranno acquistabili nei negozi, oppure online, senza alcun limite di quantità o di livello di tetraidrocannabinolo (Thc), il principio psicoattivo. Per i coltivatori domestici lo spazio per le loro piante sarà limitato al luogo di residenza. Resta il divieto di consumo e trasporto in pubblico e il commercio, tranne che per i semi. Ma anche queste regole si ammorbidiranno perché non sarà più

considerato un reato portare con sé una quantità minore a 3 grammi: sarà classificato come illecito. Le multe sarebbero ridotte a soli 25 euro rispetto alle cifre precedenti che andavano dai 251 a 2.500 euro. Il governo ha precisato che sarà possibile acquistare semi nei negozi, importarli o acquistarli online. C'è anche l'intenzione di consentire la produzione domestica di semi per scopi commerciali, ma i piani sia per una catena di produzione nazionale che per la distribuzione regolamentata dallo Stato sono stati ritardati dalla pandemia di Covid.

Profilo del Paese - Malta

Sviluppo della legislazione

I principali atti legislativi riguardanti l'abuso di sostanze a Malta sono l'Ordinanza sulle professioni mediche e affini relativa agli psicofarmaci e l'Ordinanza sulle droghe pericolose relativa agli stupefacenti.

L'Ordinanza sulle professioni mediche e affini emanata nel 1901 e modificata più volte per allinearla agli obblighi internazionali di Malta, riguarda principalmente la regolamentazione delle professioni mediche e paramediche, ma si occupa anche del controllo di determinati farmaci e contiene disposizioni abilitanti che attribuiscono al ministro il potere di emanare norme per controllare la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la detenzione, la distribuzione e la vendita di tali farmaci. È stato modificato nel 1985 per aggiungere una serie di reati di spaccio e/o possesso non autorizzato di sostanze psicotrope, utilizzando una formulazione molto simile a quelle già previste dall'Ordinanza sulle droghe pericolose che riguardano gli stupefacenti.

L'ordinanza sulle droghe pericolose emanata nel 1939 e in seguito ampiamente modificata, si occupa specificamente di oppio, foglie di coca e cannabis e continua a coprire cocaina, morfina e altre droghe. Esistono anche norme sull'oppio grezzo e sul controllo interno delle droghe che risalgono al 1939, con successive modifiche.

Le pene per i reati di droga variano dalla multa all'ergastolo, a seconda della gravità del reato. Nei casi più gravi, oltre a lunghe pene detentive e pesanti sanzioni pecuniarie, i tribunali ordinano la confisca dei beni dell'imputato in quanto si presume che tali beni siano stati acquistati con proventi legati alla droga.

Il 6 ottobre scorso è stato presentato un disegno di legge dal governo maltese sul cosiddetto "uso responsabile della cannabis". La proposta mira a legalizzare il possesso e consumo personale per i maggiorenni fino a 7 grammi. Lo spaccio resta un reato grave, ma la proposta apre alla possibilità di costituire associazioni no-profit tra privati i cui soci potrebbero coltivare collettivamente e avere a disposizione fino a 50 grammi di marijuana al mese a testa. Una "Responsible Cannabis Use

Authority” verrebbe introdotta per regolamentare e controllare il settore. Secondo il governo, la proposta vuole arginare l’illegalità e il traffico, non incentivare il consumo.

Sostanze controllate

Il ministro della sanità pubblica ha il potere di porre talune sostanze sotto controllo.

L’Ordinanza sulle professioni mediche e affini prevede un elenco degli psicofarmaci, suddiviso nelle Parti A e B; rispettivamente, quelle sostanze che non hanno un uso medico riconosciuto e quelle che lo hanno. L’ordinanza sulle droghe pericolose si occupa degli stupefacenti. Il primo allegato della presente ordinanza si applica ai preparati contenenti uno qualsiasi dei farmaci elencati nell’elenco. È diviso in tre parti, effettivamente le stesse degli allegati 1-3 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1961. Il terzo Allegato elenca i precursori sotto controllo internazionale, suddivisi opportunamente nelle Tabelle I e II. Le sanzioni per i reati di cui alla presente ordinanza non sono legate alla classificazione dei farmaci.

Consumo e possesso di droga

L’uso di sostanze illegali non è, di per sé, riconosciuto come reato, ad eccezione dell’uso di oppio preparato. Tuttavia, l’uso non autorizzato di sostanze controllate, se dimostrato in tribunale, potrebbe portare a una condanna per possesso o traffico.

Per quanto riguarda il possesso, le leggi maltesi riconoscono due tipi di possesso; il cd possesso semplice o per uso personale, e il cd possesso aggravato ossia il possesso non ad uso esclusivo del reo.

Il semplice possesso, se giudicato dal Tribunale, può essere punito con la reclusione da 3 a 12 mesi e/o con la multa da 470-2350 euro. Se viene giudicato in Tribunale penale, la pena va da 1 a 10 anni di reclusione e una multa da 470 - 23 500 euro.

Il possesso non ad uso esclusivo è punito allo stesso modo della tratta, ed è punito con l’ergastolo discrezionale se condannato dal tribunale penale. Se il giudice, tenuto conto di vari fattori, ritiene che la sanzione sia inopportuna, o se il verdetto della giuria non è unanime, la pena può essere compresa tra i 4-30 anni di reclusione e la multa da € 2350 - € 118 000. Se la condanna è in Tribunale, il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 10 anni con la multa da 470-11.800 euro.

Quando la detenzione non ad uso esclusivo avviene entro 100 metri dal perimetro di una scuola, di un circolo o di un centro giovanile, o altro luogo in cui i giovani si incontrano abitualmente, la pena è aumentata in quanto tali circostanze sono considerate una aggravante del reato.

Traffico e crimini legati alla droga

Ai sensi dell’art. 22 della DDO e dell’art. 120A del MKPO, il "traffico" è definito come

comprendente la coltivazione, l'importazione in circostanze tali che la Corte sia convinta che tale importazione non fosse per l'uso esclusivo dell'autore del reato, la fabbricazione, l'esportazione, la distribuzione, la produzione, la somministrazione, la fornitura, l'offerta di compiere uno di questi atti, e la fornitura di informazioni volte a condurre all'acquisto di tale droga in contrasto con le disposizioni dell'Ordinanza. Per la vendita o lo spaccio di qualsiasi sostanza del primo elenco della DDO o di qualsiasi sostanza nella parte A del terzo elenco della MKPO, così come la coltivazione di cannabis, oppio o coca, o la cospirazione per la vendita o lo spaccio, una condanna nella Corte penale porterà a un possibile ergastolo. Ancora una volta, se il tribunale ritiene, prendendo in considerazione vari fattori, che l'ergastolo sia inappropriato, o se il verdetto della giuria non è stato unanime, la sanzione può essere compresa tra i 4-30 anni di prigione e una multa tra € 2350 - € 118.000. Se la condanna è davanti alla Corte dei magistrati, la sanzione può essere compresa tra 6 mesi - 10 anni di prigione con una multa di 470 – 11.800 euro. Le stesse pene si applicano a chi fabbrica, trasporta o distribuisce materiali, sapendo che saranno utilizzati per la produzione delle suddette sostanze.

Qualsiasi forma di traffico di sostanze elencate nella parte B della Terza Tabella del MKPO, o di attrezzature finalizzate alla loro produzione, se processato in Tribunale penale, potrebbe essere sanzionato con 1-10 anni di carcere e una multa di 470 – 23.500 euro; al contrario se viene giudicato dalla Corte dei magistrati, la sanzione potrebbe essere da 3-12 mesi di reclusione e/o una multa di da 470 - 2350 euro.

Prevenzione, cura e trattamento

Secondo le leggi maltesi di procedura penale, la Executive Police avvia tutti i procedimenti penali, tuttavia ha la facoltà di non perseguire se ritiene che l'azione penale non sia nel migliore interesse della giustizia. In determinate circostanze, il procuratore generale ha anche la facoltà di interrompere il procedimento penale, a condizione che informi il presidente della Repubblica, fornendo le ragioni della sua decisione. La legge maltese riconosce lo stato di dipendenza prevedendo la possibilità per i tossicodipendenti di sottoporsi al trattamento per la loro dipendenza a titolo di punizione.

La Conduct Certificates Ordinance prevede dei rimedi per non registrare una condanna relativa a reati di droga; pertanto la condanna può non essere registrata nel certificato di condotta se la persona condannata per il reato non ha ventuno anni di età al momento della commissione del reato o se, considerando la natura del reato, le circostanze in cui è stato commesso, e la condotta della persona condannata, il tribunale ritiene opportuno procedere in questo modo. Tuttavia, questo tipo di reati sono trattati con la massima severità anche a questo riguardo.

Lo Stato dà la priorità all'educazione sull'effetto nocivo (molte volte mortale) delle droghe, alla riabilitazione e alla prevenzione.

Precursori

I precursori sono elencati nella terza tabella del DDO. Il traffico di precursori è trattato allo stesso modo del traffico di droga, vale a dire con l'ergastolo, a meno che il giudice non ritenga l'ergastolo inappropriato o la giuria non abbia espresso una condanna unanime. Il Ministero della Salute rilascia licenze per il commercio di precursori e può indagare sulla loro diversione.

Riciclaggio di denaro e confisca

La legislazione primaria che criminalizza il riciclaggio dei proventi dei reati è la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, promulgata nel 1994. Inizialmente si occupava di pochi reati di base, per lo più reati di droga e correlati alla droga, tuttavia, con il passare del tempo e in considerazione del fatto che il fenomeno è aumentato immensamente, la lista dei reati presupposti oggi include una serie di altri crimini.

Tuttavia, l'ordinanza sulle professioni mediche e affini e l'ordinanza sulle droghe pericolose trattano specificamente il reato di riciclaggio di denaro con numerosi riferimenti incrociati alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. La pena per il riciclaggio di denaro o beni provenienti da un reato di droga è la stessa del traffico di droga - l'ergastolo (con eccezioni). Tutto il denaro confiscato va allo Stato.

Profilo del Paese – Ungheria

Sviluppo della legislazione

La manipolazione non autorizzata di droghe è stata considerata un reato penale in Ungheria fin dal 1930. Tuttavia, fino all'inizio degli anni 90, l'abuso di droghe e il crimine legato alle droghe non era un problema importante, in seguito al cambiamento politico nel 1989, ci sono stati tre importanti emendamenti dei regolamenti relativi alla droga del codice penale ungherese (di seguito "HCC"): nel 1993, nel 1999 e nel 2003.

I cambiamenti legislativi del 1993 hanno introdotto un "modello di compromesso", che per la prima volta ha fatto una chiara distinzione tra i criminali che trafficano in droga e le persone che semplicemente acquistano o possiedono la droga. Le sanzioni per la vendita o il traffico di droghe divennero più severe e allo stesso tempo a coloro che acquisivano e possedevano le droghe fu data la possibilità di optare per il trattamento invece della punizione.

Nel 1999 fu adottato un approccio completamente diverso: fu introdotto il modello della "tolleranza zero". Lo scopo della legislazione era di andare verso una "società senza droga", e quindi le sanzioni verso i consumatori divennero più severe. Allo stesso tempo l'opzione di trattamento fu sostanzialmente limitata: divenne disponibile solo per i tossicodipendenti, non per i consumatori non

tossicodipendenti. Questa legislazione è stata in vigore per tre anni, ma non ha soddisfatto le aspettative: dopo un dettagliato monitoraggio scientifico e una valutazione del cambiamento, è stato concluso che le statistiche del consumo di droga e dei crimini legati alla droga non hanno preso una svolta per il meglio.

Le sezioni dell'HCC relative alla droga sono state modificate per l'ultima volta nel 2003. Questo emendamento era basato sull'idea che sia la domanda che l'offerta devono essere ridotte, e questo richiede un approccio più differenziato verso i consumatori, dove la prevenzione, il trattamento e i mezzi del diritto penale devono essere usati insieme. La HCC è stata riorganizzata in sezioni che coprono il possesso, il traffico, i minori, i tossicodipendenti, le esenzioni dalla pena e i precursori. L'emendamento ha introdotto disposizioni più dettagliate (pene massime più basse se il colpevole è un tossicodipendente, regolamenti dettagliati e differenziati sui crimini legati alla droga se sono coinvolte persone sotto i 18 anni), e soprattutto, ha reso l'opzione del trattamento nuovamente disponibile sia per i consumatori che per i tossicodipendenti. Ha anche rimosso il "consumo" come un reato specifico - anche se in modo indiretto il consumo rimane punibile, poiché il possesso e l'acquisizione di droghe è ancora un reato.

Sostanze controllate

La lista delle sostanze controllate si trova in tre atti normativi principali:

- 4/1980. (VI. 24.) Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell'Interno sulla produzione, il traffico, l'importazione, l'esportazione, il deposito e l'uso di sostanze psicotrope (incluse le liste nazionali di sostanze psicotrope). L'allegato I. elenca le sostanze psicotrope che possono essere usate solo per scopi scientifici; gli allegati II.-III.-IV. elencano le sostanze che possono essere usate per scopi medicinali.

- 1/1968. (V. 12.) Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro della Sanità sulla produzione, il traffico, l'importazione, l'esportazione, la conservazione e l'uso delle sostanze stupefacenti (comprese le liste nazionali degli stupefacenti). L'allegato I. elenca le sostanze stupefacenti contenute nella Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (New York, 1961); l'allegato II. elenca le sostanze che non sono elencate nella Convenzione ma che sono considerate sostanze controllate in Ungheria; l'allegato III. elenca le sostanze stupefacenti lecite e i medicinali contenenti sostanze stupefacenti.

- Decreto governativo n. 272/2001 (XII.21.) sui precursori (compresa la lista dei precursori).

Infine, secondo la s.282/B, un adulto che incoraggia un minore a usare una sostanza che ha un effetto narcotico ma non è classificata come stupefacente è punibile fino a 3 anni di reclusione.

Consumo e possesso di droga

Secondo la sezione 282 dell'HCC, chi senza autorizzazione ufficiale produce, fabbrica, acquista, possiede, importa, esporta o trasporta attraverso il paese droghe, può essere condannato fino a 5 anni di prigione. Questo aumenta da due a otto anni, se il reato è commesso come operazione commerciale, come parte di una cospirazione criminale, o utilizzando un minore o un tossicodipendente. Tuttavia, se è coinvolta solo una piccola quantità, la sanzione è la reclusione fino a 2 anni o una multa. La parola "usare" o "consumare" non appare nel testo dell'HCC, ma la giurisprudenza ha stabilito che la nozione di acquisizione o possesso include il consumo, di conseguenza il consumo stesso è implicitamente criminalizzato. Il legislatore ungherese ha previsto all'art. 178, comma 6, del Codice Penale ungherese che colui che consuma sostanze stupefacenti, o acquista o possiede una piccola quantità di stupefacenti per uso personale, commette reato.

Tale condotta è punibile con la reclusione non superiore a due anni. La pena può, tuttavia, essere aumentata nei casi in cui l'atto abbia comportato un più grave reato.

Secondo la sezione 282/C, la maggior parte dei crimini hanno pene massime più basse se la persona che li commette è un tossicodipendente (in base al parere dello psichiatra forense). Così, per esempio, se un tossicodipendente produce, acquista, possiede la droga, la pena è solo fino a due anni di reclusione (invece di cinque anni nel caso dei non tossicodipendenti). Il possesso di piccole quantità di droghe da parte dei tossicodipendenti è punibile con la reclusione fino a un anno, una multa o un lavoro per la comunità.

Il termine "piccola quantità" è definito dalla legge (legge n. V. del 1979), che stabilisce un limite massimo per il principio attivo della sostanza, in peso.

Traffico e crimini legati alla droga

Chiunque, senza autorizzazione ufficiale, offra o fornisca sostanze stupefacenti, o sia impegnato nella distribuzione, nel traffico o nel commercio di tali sostanze, commette un reato penale punibile con la reclusione da due a otto anni. Tuttavia, se si tratta solo di una piccola quantità, la pena è la reclusione fino a due anni. La pena è la reclusione da 5 a 10 anni se il reato è commesso in un'associazione a delinquere, o utilizzando una persona tossicodipendente, o da una persona ufficiale o una persona che svolge funzioni pubbliche, vicino a istituti di istruzione, o nei locali delle forze armate o del sistema carcerario. La pena è la reclusione da 5 a 15 anni o l'ergastolo se si tratta di una grande quantità [una grande quantità è definita dalla legge n. V. del 1979, secondo la quale la quantità è grande se supera di 20 volte la quantità definita come piccola quantità]. Tuttavia, se il reato è commesso da un drogato, la pena massima è meno severa: fino a tre anni di reclusione. Se si tratta solo di una piccola quantità e il traffico è commesso da un tossicodipendente, la pena è la reclusione fino a un anno, la multa o il lavoro di pubblica utilità.

La sezione 282/B affronta specificamente i reati di fornitura utilizzando un minore, o di fornitura a

un minore. Un adulto che fornisce droga a un minore può essere condannato fino a dieci anni, a meno che la quantità sia solo una piccola quantità, nel qual caso fino a cinque anni.

Prevenzione, cura e trattamento

Come menzionato sopra, ora sia i consumatori che i tossicodipendenti possono scegliere l'opzione del trattamento (in questo contesto le opzioni per dirottare i criminali tossicodipendenti verso il trattamento sono state estese).

Secondo l'articolo 283 dell'HCC, una persona che produce, fabbrica, acquista, possiede piccole quantità di droga per uso personale, o che offre piccole quantità di droga ad altre persone in occasione del consumo comune di droga, non è punibile, a condizione che dimostri prima della pronuncia della sentenza in prima istanza di aver ricevuto un trattamento continuo per la tossicodipendenza o il consumo di droga, o di aver partecipato a servizi di assistenza sanitaria preventiva per almeno sei mesi. Questi servizi sono gratuiti anche per coloro che non hanno un'assicurazione sanitaria.

Il contenuto professionale del trattamento non è definito dalla legge (è stabilito da linee guida professionali), tuttavia, si afferma che il trattamento è continuo se dura più di due ore alla settimana.

Il trattamento è interamente volontario. Se la persona rispetta pienamente il trattamento non risulta in una fedina penale. Se la persona non opta per il trattamento, o se opta ma poi non lo rispetta, la procedura penale sospesa deve essere continuata e deve essere pronunciata una sentenza penale. Tuttavia, la possibilità di diversione non è illimitata: se la persona commette un altro crimine legato alla droga entro due anni, l'opzione di trattamento non è più disponibile.

Le norme dettagliate sul trattamento possono essere trovate nel Decreto 26/2003 del Ministro della Salute e del Ministro dello Sport sul trattamento della tossicodipendenza, sui servizi di assistenza sanitaria forniti ai consumatori di droga e sui servizi di assistenza sanitaria preventiva.

Precursori

Il Decreto del Governo No. 272/2001 (XII.21.) contiene le disposizioni per il controllo del commercio, dell'importazione, dell'esportazione e del transito dei precursori, e contiene la lista dei precursori. Questo decreto è armonizzato con il regolamento n. 3677/90/CEE modificato, e la direttiva 92/109/CEE modificata.

La principale istituzione responsabile del controllo e del monitoraggio dei precursori è l'Ufficio Licenze e Amministrazione del Ministero dell'Economia e dei Trasporti. Questo ufficio lavora in collaborazione con l'Autorità sanitaria pubblica (responsabile del controllo e del monitoraggio delle farmacie), le autorità di polizia (responsabili delle indagini sulle transazioni illecite che coinvolgono i precursori), e le autorità doganali (responsabili del controllo del commercio esterno dei precursori).

Ai sensi dell'art. 283/A dell'HCC, la fabbricazione, il possesso, l'acquisto, il commercio, l'esportazione e l'importazione non autorizzati di precursori è un reato ed è punibile con la reclusione fino a cinque anni. Allo stesso modo, la consegna di precursori a una persona non autorizzata è un reato con la stessa pena. Non esiste un reato amministrativo relativo ai precursori.

Profilo del Paese – Norvegia

Sviluppo della legislazione

L'obiettivo principale della politica norvegese sulle droghe è ottenere una società libera dall'abuso di droga. La politica norvegese di controllo delle droghe è basata su un approccio globale e multidisciplinare, in cui gli sforzi di prevenzione, trattamento e riabilitazione bilanciano e rinforzano reciprocamente il lato dell'offerta e le misure di controllo. La principale disciplina in materia di droghe è contenuta nel codice penale civile norvegese del 22 maggio 1902, con l'eccezione dell'uso e del possesso di piccole quantità di droghe, che è penalizzato attraverso la legge sui prodotti medicinali, del 4 dicembre 1992. Le disposizioni legali riguardanti l'assistenza e il trattamento sono stabilite nella legge sui servizi sociali del 13 dicembre 1991, n. 81, capitolo 6 - Misure speciali per gli alcolisti e i tossicodipendenti.

Sostanze controllate

Il codice penale e la legge sui prodotti medicinali non definiscono il termine "droghe". La legge sui prodotti medicinali no. 132 del 4. Dicembre 1992, al § 22, autorizza il Re a determinare quali sostanze saranno considerate come stupefacenti. Il Re ha delegato tale funzione prima al Direttore della Sanità e, in seguito dal 1° gennaio 2001, all'Agenzia Norvegese dei Medicinali che ha stabilito una lista dettagliata di stupefacenti (La lista degli stupefacenti del 30 giugno 1978, n. 8), ove sono incluse tutte le sostanze psicotrope (cfr. Convenzione sulle sostanze psicotrope) e gli stupefacenti (cfr. Convenzione unica sugli stupefacenti) sotto controllo internazionale, e inoltre alcune sostanze/piante che sono solo sotto controllo nazionale.

Consumo e possesso di droga

L'uso e il possesso di tali piccole quantità non sono disciplinate nel § 162 del codice penale civile generale, ma nelle disposizioni più clementi della legge sui medicinali del 4 dicembre 1992, n. 132, § 31 secondo comma, cfr. § 24. La pena prevista è la multa o la reclusione fino a 6 mesi. Lo stesso vale

per la complicità.

Va precisato che la legge distingue tra la conservazione, sanzionata da § 162 del codice penale civile, e il possesso, sanzionata da § 31 della legge sui medicinali. Tuttavia, se il possesso prosegue per più tempo, sarà considerato come deposito e punito più severamente secondo il § 162 del Codice penale civile. Nei casi in cui una persona viene arrestata con una considerevole quantità di droghe, è probabile che tale possesso venga considerato come conservazione, indipendentemente dal fatto che le droghe fossero destinate alla vendita o solo conservate per il consumo personale.

L'acquisto di droga rientra nel § 162 del codice penale, ma se l'acquisto e il consumo sono la stessa cosa, cioè se un'altra persona dà a qualcuno una siringa contenente morfina o una pipa contenente hashish, si applicano le disposizioni più indulgenti della legge sui prodotti medicinali.

Traffico e crimini legati alla droga

Il codice penale § 162, primo paragrafo è la disposizione principale per quanto riguarda i reati di droga e si riferisce a chiunque intenzionalmente "fabbrica, acquista, importa, esporta, conserva, invia o trasporta" stupefacenti. La pena per i reati di droga ai sensi del 162, primo comma, è la multa e/o la reclusione fino a 2 anni. I reati di droga aggravati, tuttavia, sono puniti con una pena detentiva non superiore a 10 anni ai sensi del secondo comma di questa disposizione. La definizione di reato aggravato dipende da una valutazione in cui, secondo le disposizioni di legge, sarà data particolare importanza al tipo di sostanza coinvolta, alla sua quantità e alla natura del reato (cioè se la sostanza è stata sistematicamente venduta a gruppi considerati particolarmente vulnerabili, come gli studenti, i detenuti nelle prigioni e i clienti nelle istituzioni sociali).

La pena è aumentata a un periodo di reclusione non inferiore a tre e non superiore a 15 anni se "nel reato è coinvolta una quantità molto considerevole".

Multe e/o reclusione per un periodo non superiore a due anni puniscono la violazione colposa del §162.

Procedura e prassi giudiziaria

La pratica dimostra che la pena per i reati di droga dipende in larga misura dalla sostanza e dalla quantità coinvolta. Il coinvolgimento con la cannabis (hashish) è soggetto a sentenze molto più clementi rispetto al coinvolgimento con sostanze più pericolose. Un'altra questione molto importante per quanto riguarda le sentenze è la natura del coinvolgimento che il condannato ha avuto con la sostanza: le sentenze sono meno rigorose nei casi che riguardano l'importazione e l'acquisto di droghe destinate al consumo personale rispetto ai casi in cui l'atto è stato motivato dal profitto.

Scenario 1: possesso di eroina per uso personale da parte di un criminale adulto.

Il possesso di eroina può essere condannato con un massimo di sei mesi di reclusione, rif. Sezione 31, secondo paragrafo della legge sui medicinali. Tuttavia, se la persona è in possesso di una quantità di eroina superiore alla dose personale, si può ritenere che abbia immagazzinato l'eroina e la conservazione rientra nella sezione 162 del codice penale e può portare a pene più severe.

Scenario 2: reato patrimoniale commesso da un tossicodipendente per finanziare la sua dipendenza. Questo scenario ricade sotto le regole generali del codice penale sul furto, la rapina, ecc. Inoltre, i proventi del reato possono essere confiscati applicando le regole generali sulla confisca nella sezione 34 e seguenti del codice penale.

Scenario 3: distribuzione su piccola scala di droghe da parte di un tossicodipendente per finanziare la sua dipendenza.

Tutti i tipi di distribuzione di droghe rientrano nella sezione 162 del codice penale e la severità della pena dipende dal tipo di droga e dalla quantità.

Prevenzione, cura e trattamento

La legge penitenziaria del 12 dicembre 1958, n. 7, sezione 12, permette il trattamento come alternativa all'esecuzione della pena detentiva. La decisione di trasferire il condannato in un istituto di trattamento è presa dal governatore dell'istituto penitenziario o, nei casi di reati gravi, dall'amministrazione penitenziaria. In casi particolari, si può decidere che l'esecuzione della pena inizi in un istituto di trattamento.

Il trattamento dei tossicodipendenti in Norvegia si basa principalmente sui principi della riabilitazione volontaria e senza droga. La priorità è data al soddisfacimento dei diversi bisogni dei diversi gruppi di tossicodipendenti, per esempio quelli con bambini o che sono incinta.

Contenimento del danno

I programmi di sostituzione hanno la loro base legale in diverse leggi: la legge sul servizio sociale del 13 dicembre 1991; la legge sui servizi sanitari comunali del 19 novembre 1982; la legge sui diritti dei pazienti all'assistenza sanitaria del 2 luglio 1999; la legge sul servizio sanitario specializzato del 2 luglio 1999 e il regolamento LAR (trattamento assistito da farmaci) del 18 dicembre 2009; Le linee guida (un quadro composto da regolamenti e linee guida (IS-1701 del 2010/2011) sul trattamento sostitutivo degli oppioidi (trattamento farmacologico assistito degli eroinomani), come previsto dalla legge sul servizio di assistenza specialistica, sono entrate in vigore il 1 gennaio 2010. Il quadro normativo intende contribuire alla fornitura equa del trattamento sostitutivo degli oppioidi in tutto il paese, e aiutare a integrare tale trattamento con il resto del servizio sanitario. I trattamenti con

metadone e buprenorfina sono disponibili in Norvegia, anche nelle prigioni.

Le sale d'iniezione sono state introdotte con la legge temporanea n. 64 del 2 luglio 2004 relativa a un regime di prova delle sale d'iniezione di droghe, che esenta gli utenti di una sala d'iniezione dalla punizione per il possesso e l'uso di una singola dose di droga. La legge ha permesso l'attuazione di uno schema di prova di tre anni sottoposto a valutazione. Nel giugno 2009, il Parlamento norvegese ha deciso di rendere permanente la legge temporanea relativa alle stanze per le iniezioni. Sulla base dei bisogni locali, i singoli comuni possono decidere se vogliono stabilire uno schema di stanze per le iniezioni.

Precursori

Il regolamento sui precursori è stato emanato nel 1997, ai sensi della legge del 4 dicembre 1992 sui prodotti medici ecc. e attua la direttiva europea 92/109, come modificata e non ha subito rilevanti revisioni. Esso mira a garantire il controllo dell'importazione, esportazione, transito, produzione, ricezione, possesso, manipolazione e traffico di alcune sostanze che possono essere utilizzate nella produzione illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope, al fine di prevenire la diffusione di tali sostanze. L'Agenzia per i medicinali è responsabile del controllo dei precursori, e ogni manipolazione di precursori richiede l'autorizzazione dell'Agenzia. Il mancato rispetto del regolamento può comportare il ritiro dell'autorizzazione e la punizione secondo le disposizioni penali previste dalla legge sui prodotti medici, sezione 31 (multe e/o carcere fino a 3 mesi).

Profilo del Paese - Svezia

Sviluppo della legislazione

La principale legge svedese che regola i reati legati agli stupefacenti è il Narcotic Drugs Punishments Act (1968:64), quali la fornitura illegale di narcotici; fabbricazione, acquisizione, fornitura, ecc.

Dal 1988 il consumo di narcotici di per sé è un reato punibile, mentre il traffico di droga è regolato dalla legge sulle sanzioni per il contrabbando (2000:1225). Un'altra legge che sanziona la manipolazione illegale degli stupefacenti è la quella sul controllo degli stupefacenti (1992:860), secondo la quale la violazione di alcune regole sulla manipolazione legale delle droghe può essere punita in conformità con le disposizioni penali della legge anche se non costituisce un reato di stupefacenti o contrabbando. Infine, vale la pena menzionare due leggi penali che non riguardano gli stupefacenti stricto sensu, ma sanzionano comportamenti simili all'abuso e al traffico di stupefacenti, ossia la legge sul doping (1991:1969), e quella sulla proibizione di certe sostanze che sono pericolose per la salute (1999:42), ossia le sostanze che per le loro proprietà intrinseche sono un pericolo per la

vita o la salute umana, o che sono usate o si può presumere che siano usate allo scopo di ottenere l'intossicazione o altri effetti.

Sostanze controllate

Le sostanze stupefacenti sono definite nella sezione 8 del Narcotic Drugs Punishments Act (1968:64), per la quale gli stupefacenti sono considerati farmaci o sostanze pericolose per la salute con proprietà di dipendenza, o che inducono uno stato di euforia.

Consumo e possesso di droghe

In conformità al Narcotic Drugs Punishments Act (1968:64) costituiscono reati correlati alla droga: spacciare stupefacenti; produrre stupefacenti destinati all'abuso; acquisire stupefacenti allo scopo di spacciarli; procurarsi, trattare, confezionare, trasportare, immagazzinare o in qualsiasi altro modo, maneggiare stupefacenti non destinati all'uso personale; offrire stupefacenti in vendita, tenere o mediare il pagamento di stupefacenti, organizzare contatti tra venditori e acquirenti o compiere qualsiasi altra azione simile se la condotta favorisce la promozione del commercio di stupefacenti; possedere, usare o avere qualsiasi altro coinvolgimento con stupefacenti. Ognuna di queste azioni può costituire un reato che viene punito secondo tre gradi di pene per i reati di droga: minore, ordinaria e grave. Le pene per i reati minori di droga consistono in multe o fino a sei mesi di reclusione, per i reati ordinari di droga fino a tre anni, e per i reati gravi da due a dieci anni di reclusione. Le pene per i reati di traffico di droga, regolate nella legge sulle pene per il contrabbando (2000:1225), sono identiche a quelle previste dalla legge sulle pene per gli stupefacenti.

Un reato può essere considerato minore in relazione alla natura e alla quantità di droga e ad altre circostanze. Nel 1993 il governo ha dichiarato che il termine "reato minore di droga" dovrebbe essere riservato ai reati più lievi, che ad esempio coinvolgono solo l'uso o il possesso per uso personale.

In Svezia, ci sono diverse alternative alla pena detentiva, ad esempio la corte può emettere una sentenza sospesa o un ordine di libertà vigilata invece di condannare il colpevole alla detenzione, se questo è appropriato e certe condizioni sono state soddisfatte. Tuttavia, per i reati più gravi, è possibile condannare il condannato solo alla reclusione o al trattamento

Traffico e crimini legati alla droga

Gli altri reati sono considerati come reati ordinari di droga o reati gravi. Nel valutare se il reato si qualifica come grave, si deve considerare in particolare se fa parte di un'attività perseguita su larga scala o su base commerciale, se coinvolge quantità particolarmente grandi di droga o se è di natura particolarmente pericolosa o spietata.

Procedura e prassi giudiziaria

Il pubblico ministero ha il dovere di perseguire i reati, tuttavia in presenza di certe condizioni ha la possibilità di interrompere un'indagine o di rinunciare all'azione penale. Per i reati di droga, questa possibilità è limitata a casi eccezionali e in pratica solo in relazione a reati minori.

Scenario 1: possesso di eroina per uso personale da parte di un criminale adulto.

Chiunque detenga o usi illegalmente droghe è condannato per un reato di droga a una pena detentiva non superiore a tre anni. Se, tenuto conto della natura e della quantità di droga in questione e di altre circostanze, il reato è giudicato di lieve entità, viene inflitta una multa o una reclusione non superiore a sei mesi. Se il possesso di eroina è superiore a 10 grammi si presume che la persona usi anche la droga per la fornitura. Un reato è, quasi senza eccezione, giudicato minore solo se la quantità di eroina è inferiore a 0,05 grammi. Il Tribunale può concedere la libertà vigilata ma deve valutare se tale sanzione può contribuire a far sì che l'imputato si astenga dal continuare a delinquere o se il reo è disponibile ad intraprendere un trattamento secondo un piano personale che può essere realizzato in concomitanza con l'attuazione della sanzione.

Scenario 2: reato patrimoniale commesso da un tossicodipendente per finanziare la sua tossicodipendenza.

La persona può essere condannata per furto alla reclusione per un massimo di due anni. Se il furto, tenuto conto del valore della merce rubata e delle altre circostanze del reato, è considerato di lieve entità, viene comminata una multa o la reclusione per un massimo di sei mesi per furto lieve. Se il furto è considerato maggiore, per il furto grave è prevista la reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di sei anni. Se il tribunale, nel decidere quale sanzione imporre, stima che la possibile condanna sarebbe inferiore a 1 anno di reclusione, l'imputato può invece essere condannato a una pena condizionale, quando non c'è motivo di temere che l'imputato commetta nuovamente un tale crimine o se è disponibile ad intraprendere un trattamento secondo un piano personale che può essere realizzato insieme all'attuazione della sanzione.

Scenario 3: distribuzione su piccola scala di droghe da parte di un consumatore di droga per finanziare la sua tossicodipendenza.

Le pene per tale attività illegale sono stabilite fino a tre anni di reclusione. Normalmente non c'è la possibilità di considerare la fornitura come un reato minore di droga. La durata della reclusione imposta dipende principalmente dalla quantità di droga che l'imputato ha offerto in vendita. Anche in questa ipotesi, invece della reclusione è possibile condannare l'imputato alla libertà vigilata se tale sanzione può contribuire a far sì che l'imputato si astenga dal continuare a delinquere o se il reo è

disposto ad intraprendere un trattamento secondo un piano personale che può essere realizzato insieme all'attuazione della sanzione.

Prevenzione, cura e trattamento

Il National Board of Health and Welfare è l'autorità amministrativa che si occupa dell'assistenza sanitaria e medica, nonché delle attività correlate all'abuso di sostanze stupefacenti. Secondo la legge sul controllo degli stupefacenti (1992:860), i medicinali stupefacenti possono essere forniti solo su prescrizione di un medico, un dentista o un veterinario. Tali medicinali devono essere prescritti con la massima cautela. Il trattamento di mantenimento con metadone è stato praticato come metodo di trattamento per le persone con abuso di oppiacei per via endovenosa in Svezia dalla fine degli anni '60, ed è attualmente somministrato presso le unità di psichiatria generale di Uppsala, Stoccolma, Lund e Malmö.

Inoltre le persone con problemi di tossicodipendenza che hanno commesso un reato di droga possono essere condannate al trattamento secondo un "contratto di trattamento". Si tratta di un vero e proprio contratto tra il tossicodipendente e il Comune in cui le due parti hanno diritti e doveri. Tuttavia, alcune condizioni devono essere soddisfatte dal tossicodipendente: la persona deve aver bisogno del trattamento e deve essere motivata a sottoporsi al trattamento; deve essere dipendente dalle droghe; e la tossicodipendenza deve aver contribuito al compimento del reato, che non deve essere grave (meno di 2 anni di reclusione previsti come pena). In questa ipotesi per il reo viene stabilito un piano personale di trattamento.

Contenimento del danno

A partire dal 2006, il governo svedese ha introdotto una legge che consente a ciascuna delle 21 regioni della Svezia di introdurre programmi di scambio di siringhe. La legge SFS 2006:323, entrata in vigore il 1° luglio 2006, prevede infatti la possibilità per i consigli di contea di avviare programmi di scambio di materiale iniettabile. L'attività non deve essere eseguita senza il permesso del National Board of Health and Welfare (NBHW) e la distribuzione è limitata alle persone di 20 anni e residenti in una contea autorizzata a partecipare alle attività di scambio di aghi.

Il trattamento sostitutivo è permesso dalle leggi sanitarie generali, ma per usare sostanze sostitutive mediche classificate come stupefacenti/sostanze psicotrope il trattamento deve essere somministrato in un centro di trattamento e in conformità con il Codice degli Statuti SOSFS 2009:27 del National Board of Health and Welfare. Secondo il Codice degli Statuti del National Board of Health and Welfare SOSFS 2009:27, il paziente deve avere 20 anni per sottoporsi a un trattamento sostitutivo e deve avere una dipendenza da oppioidi accertata da almeno un anno. In presenza di ragioni straordinarie, una persona di età inferiore ai 20 anni può essere autorizzata a sottoporsi a un

trattamento sostitutivo.

Precursori

Molti crimini legati ai precursori possono essere considerati come tentativo, preparazione, aiuto o cospirazione per commettere un reato di stupefacenti e come tali punibili secondo la sezione 4 del Narcotic Drugs Criminal Act rispetto al capitolo 23 del codice penale (1962:700). A seconda della gravità del reato e se il reato è un tentativo, una preparazione, un aiuto o una cospirazione, la punizione può essere una multa giornaliera o fino a dieci anni di reclusione.

Importare o esportare illegalmente precursori dalla Svezia può essere un reato di contrabbando secondo la legge sulle sanzioni per il contrabbando (2000:1225). La punizione è una multa giornaliera o fino a sei anni di reclusione.

Anche se un atto non è punibile dalla legge penale sugli stupefacenti o dalla legge sulle sanzioni per il contrabbando, può essere punibile dalla sezione 13 della legge sul controllo degli stupefacenti (1992:860). Questo può essere il caso, per esempio, quando la documentazione, l'etichettatura e la tenuta dei registri non sono state rispettate. La punizione può essere una multa giornaliera o fino a un anno di reclusione. L'Agenzia per i prodotti medici rilascia, in base alla sezione 8 dell'Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (1992:1554), i permessi per la produzione ecc. di precursori.

Profilo del Paese – Regno Unito

Sviluppo della legislazione

Benchè dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non sia più uno Stato membro dell'UE rimane rilevante la valutazione della disciplina ivi attuata in relazione al consumo delle droghe.

Il Misuse of Drugs Act 1971 (MDA) è la principale legge che regola il controllo delle droghe nel Regno Unito. L'MDA e i suoi regolamenti associati, principalmente il Misuse of Drugs Regulations 1985, prevedono ampie disposizioni per il controllo delle droghe pericolose e la loro importazione, esportazione, produzione, fornitura, prescrizione, possesso e possesso con intenzione di fornire. La MDA ha istituito un Consiglio consultivo sull'abuso di droghe, che deve essere consultato prima di qualsiasi uso dei poteri previsti dalla legge, ha il compito di tenere sotto controllo l'abuso di droghe nel Regno Unito e di consigliare i ministri sulle misure per affrontare i problemi sociali causati da tale abuso.

Il Drug Trafficking Act 1994 (DTA) è entrato in vigore il 3 febbraio 1995, consolidando e sostituendo il Drug Trafficking Offences Act 1986 e successivi emendamenti, si applica solo all'Inghilterra e al Galles. Disposizioni sostanzialmente simili sono contenute nel Proceeds of Crime

(Scotland) Act 1995 e nel Criminal Law (Consolidation) Scotland Act 1995 per la Scozia e nel Proceeds of Crime (Northern Ireland) Order 1996 per l'Irlanda del Nord. Il Drugs Act 2005 ha modificato alcune sezioni del Misuse of Drugs Act e del Police and Criminal Evidence Act, rafforzando i poteri della polizia in relazione al consumo di droga. La legge permette il test antidroga al momento dell'arresto, richiedendo a coloro che risultano positivi di sottoporsi a una valutazione per il trattamento. Permette anche alla polizia di tenere in custodia fino a 192 ore coloro che ingeriscono droga. Non si sta procedendo con l'introduzione di una presunzione di intenzione di fornitura.

Sostanze controllate

Il Misuse of Drugs Regulations impone diversi regimi di controllo sulle droghe, mettendo ciascuna di esse in una delle cinque Schede principali. Le droghe nella Tabella 1 non hanno un uso terapeutico riconosciuto e sono le più strettamente regolate, mentre quelle nelle altre quattro Tabelle hanno usi medici e sono soggette a una regolamentazione minore, con quelle nella Tabella 4 e 5 che sono meno regolate. La quinta tabella si applica alle preparazioni a bassa concentrazione delle droghe che non sono da iniettare.

Consumo e possesso di droga

In generale l'uso o il consumo di droghe non è di per sé un reato secondo la MDA, ma è il possesso della droga che costituisce un reato. Tuttavia, l'articolo 9 della MDA del 1971 proibisce il fumo dell'oppio.

L'articolo 5 della MDA fa una distinzione tra il possesso di una droga controllata (art. 5.2) e il possesso di droghe controllate con l'intento di fornire ad altri (art. 5.3). Le pene massime variano non solo in base alla classe della sostanza, ma anche se la condanna è "summary" presso una Magistrates Court o "on indictment" dopo un processo presso una Crown Court.

Le condanne sommarie per il possesso illegale di droghe di classe A, come l'eroina o la cocaina, comportano pene fino a 6 mesi di reclusione e/o una multa fino a 5.000 sterline (7.500 euro); su imputazione le pene possono raggiungere i 7 anni di reclusione e/o una multa illimitata. Le droghe di classe B, come la cannabis o le anfetamine, comportano pene a livello di magistrati fino a 3 mesi di reclusione e/o una multa fino a 2.500 sterline (3.800 euro), con l'accusa fino a 5 anni di reclusione e/o una multa illimitata. Infine, il possesso di droghe di classe C, come i barbiturici, attira pene più leggere: fino a 3 mesi di reclusione e/o una multa fino a 1 000 sterline (1 500 euro) a livello di magistrati, o fino a 2 anni di reclusione e/o una multa illimitata su imputazione.

Esistono una serie di sanzioni alternative per il possesso di una droga controllata, che includono un avvertimento informale; un avvertimento formale, in cui la persona viene ufficialmente avvertita di

non commettere più il reato per evitare conseguenze più gravi (nessuna voce viene inserita nel casellario giudiziario, anche se una registrazione locale può essere conservata); e un'ammonizione, in cui viene inserita una voce nel Police National Computer.

Traffico e crimini legati alla droga

Il Drug Trafficking Act 1994 definisce il traffico di droga come qualsiasi produzione o fornitura, trasporto, importazione ed esportazione ecc. e le sanzioni applicate dipendono ancora una volta dalla procedura penale (sommario: livello del magistrato, o atto d'accusa: livello del tribunale della corona) e dalla classificazione della sostanza: A, B o C. Per il traffico di droghe di classe A, la pena massima su imputazione è l'ergastolo, mentre il traffico di droghe di classe B può comportare una pena fino a 14 anni di prigione. Inoltre, il Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 ha introdotto una pena minima di 7 anni di reclusione per una terza condanna per traffico di droga di classe A.

Prevenzione, cura e trattamento

Uno degli obiettivi chiave della strategia britannica sulle droghe è di permettere alle persone con problemi di droga di superarli e di vivere una vita sana e senza crimini.

Test antidroga obbligatori - Il Criminal Justice and Court Services Act 2000 contiene disposizioni per estendere i test antidroga all'interno del sistema di giustizia penale. I nuovi poteri, che si applicano ai trasgressori di età pari o superiore ai 18 anni, permettono di sottoporre a test antidroga per droghe specifiche di Classe A (eroina e crack/cocaina) le persone accusate o condannate per un reato scatenante, al fine di identificare chi fa abuso di droghe e monitorare i loro progressi. Le disposizioni includono il test delle persone detenute dalla polizia, dei trasgressori sotto la supervisione del servizio di libertà vigilata, e includono coloro che stanno scontando una pena per un reato scatenante e sono rilasciati su licenza o avviso di supervisione. I siti pilota per le disposizioni sui test antidroga sono stati concordati dai ministri.

Dal novembre 1999, un nuovo programma di trattamento e riabilitazione è operativo in ogni prigione in Inghilterra e Galles - CARATS (Counselling, Assessment, Referral, Advice and Through care services) progettato per aiutare i detenuti in tutte le fasi dei loro problemi di droga.

Aggiornato al novembre 2021

A cura di avv. Rita Tuccillo